SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 179

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 31 luglio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 18 giugno 1992.

Finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni dei volatili da cortile.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 51, recante attuazione delle direttive n. 85/73/CEE e n. 88/409/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile;

Considerato che ai sensi dell'art. 9 del predetto decreto legislativo occorre stabilire le modalità di determinazione e di versamento del contributo previsto dall'art. 3 del decreto stesso;

Decreta:

Art. 1.

1. L'ammontare del contributo di cui all'art. 3 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 51, è determinato dal veterinario ufficiale mediante la compilazione dell'apposita bolletta conforme al modello allegato, tenendo conto delle avvertenze in esso contenute e delle misure unitarie stabilite ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del decreto stesso.

Art. 2.

1. La persona fisica o giuridica che si avvale di strutture pubbliche o private, per operazioni di macellazione, sezionamento ed immagazzinaggio in depositi frigoriferi di carni fresche ha l'obbligo di versare all'effettuazione delle operazioni di ispezione e controllo il contributo come determinato all'art. 1, sul conto corrente postale intestato all'unità sanitaria locale competente per territorio.

2. I soggetti di cui al comma 1 che si avvalgono continuativamente delle operazioni di ispezione e controllo, possono, informandone l'unità sanitaria locale competente per territorio, versare anticipatamente un importo pari all'entità del contributo relativo alle prestazioni che presumibilmente ritengano di richiedere in un determinato periodo. In tale caso, per ogni serie di prestazioni per le quali gli interessati abbiano effettuato il versamento anticipato, le prestazioni dovranno essere tassativamente rese entro e non oltre i limiti di concorrenza dell'importo precedentemente versato. La unità sanitaria locale provvede ad effettuare le conseguenti operazioni di conguaglio fra quanto dovuto riscuotere e quanto riscosso in via anticipata, registrando, nell'ambito di ciascun anno, le eventuali restituzioni sull'apposito capitolo delle spese correnti.

3. Le somme affluite sul conto corrente postale ai sensi dei commi 1 e 2 devono essere contabilizzate con periodicità quindicinale in un capitolo delle entrate correnti da istituire allo scopo nel bilancio dell'unità sanitaria locale.

Art. 3.

1. Con imputazione su due distinti ed esclusivi capitoli delle spese correnti da istituire nel bilancio dell'unità sanitaria locale, quest'ultima, entro trenta giorni a far data dall'ultimo giorno del mese in cui è avvenuta la contabilizzazione di cui all'art. 2, comma 3, provvede a trasferire:

a) il due per cento all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo XX - cap. 3623;

b) l'otto per cento a favore dell'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio.

2. In caso di mancato versamento da parte dell'unità sanitaria locale delle quote di cui al comma 1 il Ministero della sanità provvede a diffidarla ad adempiere entro trenta giorni, dandone contestuale notizia alla regione interessata ed al commissario del Governo; in caso di persistente inadempimento il commissario di Governo, su segnalazione del Ministero della sanità, richiede alla regione la nomina di un commissario *ad acta* il quale è abilitato ad avvalersi delle strutture dell'unità sanitaria locale medesima.

3. Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, 18 giugno 1992

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro del tesoro
CARLI

ALLEGATO

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE ....
Unità sanitaria locale n. .... - Servizio veterinario
Contributo per ispezioni e controlli sanitari sulle carni fresche
e sulle carni di volatili da cortile (decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 51)

.... lì .... Bollettа n. ....
(serie e numero prestampato) (1)

Il Sig./Soc. ....
codice fiscale o partita I.V.A. n. .... residente .... (prov. ....)
via .... n. .... (c.a.p. ....)
fruitore delle ispezioni e controlli sanitari deve versare l'importo di seguito specificato:

[A] [ ] per ispezioni *ante* e *post mortem* presso il macello ....

Specie animali	Numero capi	ECU/capo	Totale ECU
Bovini adulti			....
Vitelli			
Solipedi domestici			
Suini	....	....	....
Ovini-caprini di peso inferiore a 12 kg			
Ovini-caprini di peso compreso tra 12 e 18 kg			
Ovini-caprini di peso superiore ai 18 kg			....
Volatili da cortile di peso inferiore a 2 kg			
Volatili da cortile di peso compreso tra 2 e 5 kg			
Volatili da cortile di peso superiore a 5 kg			

TOTALE ECU (A) ....

[B] [ ] Per ispezioni e controlli su operazioni di sezionamento presso il laboratorio ....

Tonnellate .... (ECU/Tonn. ....) = Totale ECU (B)

[C] Per ispezioni e controlli su operazioni di magazzinaggio presso l'impianto ....

Tonnellate .... (ECU/Tonn. 1) = Totale ECU
Partite .... (ECU/Partite 10) = Totale ECU

TOTALE ECU (C) ....

TOTALE GENERALE ECU (A+B+C) ....

TOTALE CONTROVALORE IN LIRE ....

TIMBRO IL FRUITORE IL VETERINARIO UFFICIALE

AVVERTENZA.

La presente bolletta deve essere stampata in un unico foglio e in quattro copie ciascuna di diverso colore di cui la prima è destinata al fruitore, la seconda al macello/laboratorio o deposito frigorifero per l'annotazione dei dati sul registro di cui all'art. 9, comma 4, del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 51, la terza alla USL per il riscontro dei contributi versati e la quarta al veterinario ufficiale che la deve conservare per almeno cinque anni.

Per la compilazione della bolletta occorre tener presente che la stessa deve recare una X sul quadratino contrassegnato da una delle seguenti lettere *A*, *B* e *C*, nonché la firma del veterinario ufficiale e del fruitore. Inoltre occorre indicare nella casella bianca posta a fianco delle lettere *A* e *B* il numero:

1 se trattasi di macello/laboratorio di sezionamento in cui si applica la riduzione del 40% (art. 6, comma 1, lettera *a*);
2 se trattasi di macello/laboratorio di sezionamento in cui si applica la riduzione del 20% (art. 6, comma 1, lettera *b*);
3 se trattasi di macello in cui si applica la maggiorazione del 40% (art. 6, comma 1, lettera *C*);
4 se trattasi di macello/laboratorio di sezionamento in cui si applica il contributo ordinario.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 51, per la conversione in lire si applica il tasso di cambio ECU/lire pubblicato ogni anno nella G.U.C.E., serie C, il primo giorno lavorativo del mese di settembre. Tale tasso di cambio rimane valido fino al giorno precedente alla pubblicazione della nuova quotazione.

92A3575

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 24 luglio 1992.

Nomina dei membri della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali per le elezioni dei rappresentanti del personale civile in seno al consiglio di amministrazione del Ministero della difesa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, con il quale è stato approvato il regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione ed organi similari, ai sensi della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e successive modificazioni ed integrazioni;

Esaminata la nota n. 760/CP in data 12 giugno 1992, con la quale il presidente del Consiglio di Stato ha designato il consigliere di Stato dott. Stenio Riccio, quale presidente della commissione elettorale centrale;

Sentito il consiglio di amministrazione che nella seduta del 16 giugno 1992, ha proposto le terne per la designazione dei componenti della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 23 giugno 1992, con il quale sono state indette per i giorni 29 e 30 novembre 1992 le elezioni dei rappresentanti del personale civile, in seno al consiglio di amministrazione del Ministero della difesa e sono state determinate le circoscrizioni elettorali;

Decreta:

Art. 1.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

Presidente:

Riccio dott. Stenio, consigliere di Stato, Roma.

Membri:

Gendusa Emanuele, collab. amm., Sottuffesercito, Roma;

Lentini Domenico, op. amm.vo, Difeimpiegati, Roma;

Rossi Agostino, isp. rag. R.E., Difeimpiegati, Roma;

Bonacci Sergio, collab. amm., Difeimpiegati, Roma;

Paolotti Maura, funz. amm., Difepensioni, Roma;

Polverini dott. Francesco, 1° dirigente, Difeimpiegati, Roma.

La commissione elettorale centrale avrà sede in Roma, presso gli uffici dell'Amministrazione centrale.

La prima convocazione è fissata per il giorno 17 luglio 1992 alle ore 16.

Art. 2.

Le commissioni elettorali circoscrizionali sono così costituite:

1ª Circoscrizione elettorale
con sede presso Regiomiles NO - TORINO

Presidente:

Gioja dott. Antonio, 1° dirigente, Uffesercito, Roma.

Membri:

Simonelli Maria Grazia, op. tec. spec. lab., C.A.A.R., Torino;

Macario Gaiard Giuseppe, idraulico, Dir. Artigl., Torino;

Ragno Giovanni, appar. elettron., 1° S.A.R.E., Torino;

Perrucci Giorgio, operat. amm.vo, C.A.A.R., Torino;

Rosato Giovanni, motor. mecc. spec., 1° S.A.R.E., Torino;

Maisani Antonella, coadiutore, Direz. Genio, Torino.

2ª Circoscrizione elettorale
con sede presso la 1ª Aeroregione - MILANO

Presidente:

Di Geronimo dott. Nicolino, 1° dirigente, Difeimpiegati, Roma.

Membri:

Buongiovanni Gesilda, operat. amm.vo, 1ª R.A., Milano;

Sperti Aldo, op. amm. cont., 1ª R.A., Milano;

Bacchio Simonetta, appar. elettron., Com. M.M., Milano;

Capaldo Ruggero, operat. amm.vo, Com. Aerop., Milano;

Arpino Consiglia, operat. amm.vo, Ospemiles, Milano;

De Pascalis Paolo, operat. amm.vo, 1ª R.A., Milano.

3ª Circoscrizione elettorale
con sede presso Regiomiles NE - PADOVA

Presidente:

Ricci dott. Mario, dirig. sup., Contendife, Roma.

Membri:

De Cristoforo Luigi, capo tecnico, 15ª O.R.E., Padova;

Corrado Mario, capo tecnico, 5° Dir. Genio, Padova;

De Razza Danilo, op. tec. spec. lab., Regiomiles, Padova;

Gallina Alessandra, capo tecnico, Regiomiles, Padova;

Brun Pietro, pittore specializz., Coll. Nav. Morosini, Venezia;

Agostini Carlo, aggiust. mecc.co, 1ª Brg. Aerea, Padova.

4ª Circoscrizione elettorale
con sede presso Maridipart - LA SPEZIA

Presidente:

Ponticiello dott. Luigino, 1° dirigente, Bilandife, Roma.

Membri:

Landini Giovanni, operat. amm.vo, Marinarsen, La Spezia;

Musso Piero Angelo, Ass. tec. proto, Maricescos, La Spezia;

Grondona Francesco, aggiust. mecc.co, Marinarsen, La Spezia;

Saltalamacchia Gennaro, ing. direttore, Marinarsen, La Spezia;

Biselli Fabio, add. registr. dati, Maricommi, La Spezia;

Maggiani Renato, operat. amm.vo, Marinarsen, La Spezia.

5ª Circoscrizione elettorale
con sede presso Arsenale Esercito - PIACENZA

Presidente:

Maserati dott. Italo, 1° dirigente, Ormedife, Roma.

Membri:

Bianchi Antonio, add. registr. dati, Staveco, Piacenza;

Osti Raffaele, add. serv. vigil., CE.MA.RE , Padova;

Pedegani Romano, op. mac. lav. met. e pl., Arsenale Es., Piacenza;

Ziliani Luigi, cond. mot. navali, Arsenale Es., Piacenza;

Cella Luigi, op. lav. pr. e lam. met., Arsenale Es., Piacenza;

Sgandini Carlo, op. lav. mat. non met., Lab. Pontieri, Piacenza.

6ª Circoscrizione elettorale
con sede presso Regiomiles TE - FIRENZE

Presidente:

Delli Paoli dott. Luigi, 1° dirigente, Leggidife, Roma.

Membri:

Surchi Marco, operat. amm.vo, Ist. Chim. Farm., Firenze;

Chiti Andrea, ass. idrogeotopogr., Ist. Geogr. Mil., Firenze;

Berti Andrea, ass. idrogeotopogr., Ist. Geogr. Mil., Firenze;

Daddi Emilio, coadiutore, Ist. Geogr. Mil., Firenze;

Tinti Sandro, oper. amm. cont., Distretto Milit., Firenze;

Guerrini Silvano, ass. tec. motorist., St. Chim. Farm., Firenze.

7ª Circoscrizione elettorale
con sede presso Maridipart - ANCONA

Presidente:

Coniglio dott. Antonio, 1° dirigente, Ormedife, Roma.

Membri:

Frantoni Fulvio, disegnat. spec., Maridipart, Ancona;

Sartini Franco, operat. amm.vo, Maricommi, Ancona;

Mariotti Bruno, tipogr. impress., Maridipart, Ancona;

Antonelli Fabio, elettricista spec., Maridipart, Ancona;

Vitali Nicola, oper. amm. cont., SARAM, Macerata;

Luzi Roberto, coll. amm. cont., Maridipart, Ancona.

8ª Circoscrizione elettorale
con sede presso il Ministero Difesa/Roma

Presidente:

Falcone dott. Fausto, 1° dirigente, Terrarmimuni, Roma.

Membri:

Zambon Silvano, capo tecnico, A.M.A.T., Roma;

Chiusano Alberto, operat. amm.vo, Leggidife, Roma;

Contento Maria, funz. amm.vo, Difeimpiegati, Roma;

Pompei Maurizio, operat. amm.vo, S.M.A., Roma;

Galligani Mario, coadiutore, COMAR, Roma;

Mastruzzi Maurizio, operat. amm.vo, S.M.E.P., Roma.

9ª Circoscrizione elettorale
con sede presso il Ministero Difesa/Roma

Presidente:

Cavallari dott. Aldo, 1° dirigente, Ispedife, Roma.

Membri:

Rufini Milena, coll. amm.vo, Difeservizi, Roma;

Guerra Claudio, capo tecnico, Costarmaereo, Roma;

Cutrone Carmelo, operat. amm. cont., Levadife, Roma;

Raguso Giuseppe, apparecch. elettr., Navalgenarmi, Roma;

Allegretti Egidio, apparecch. elettr., Cntr. Cinefoto, Roma;

Rivaroli Livio, operat. amm.vo, Aeroporto, Ciampino.

10ª Circoscrizione elettorale
con sede presso Maridipart - Taranto

Presidente:

Raucci dott. Michele, dirigente sup., Difesan, Roma.

Membri:

Fanigliulo Carmelo, cond. aut. spec., Marinarsen, Taranto;

Gravina Pietro, autista mecc.co, Marimuni, Taranto;

Gasparini Alberto, add. alle lavoraz., Marinarsen, Taranto;

Tursi Giovanni, funz. amm.vo, Maridipart, Taranto;

Lezzi Francesco, op. amm. cont., Marinarsen, Taranto;

D'Arcangelo Addolorata, operat. amm.vo, Maridipart, Taranto.

11ª Circoscrizione elettorale
con sede presso la 3ª Aeroregione - BARI

Presidente:

Del Mastro dott. Rosario, 1° dirigente, Difeimpiegati, Roma.

Membri:

Bergamasco Cosmo Damiano, operat. amm.vo, 16° R.G.C., Bari;

Gesmundo Giuseppe, op. spec. alimen., 3ª R.A., Bari;

Di Rienzo Claudio, op. spec. alimen., Marinarsen, Brindisi;

Calamita Giuseppe, coadiutore, 3ª R.A., Bari;

Miccoli Francesco, operat. amm.vo, Aeroporto, Brindisi;

Giordano Vito, oper. amm. cont., Ospemiles, Bari.

12ª Circoscrizione elettorale
con sede presso Regiomiles ME - NAPOLI

Presidente:

Di Girolamo dott. Romolo, 1° dirigente, Difeassist, Roma.

Membri:

Buonanno Enrico, autista mecc.co, Maridipart, Napoli;

Sorrentino Domenico, elettricista, spolettificio, Torre Annunziata;

Capo Alfredo, falegname, Aeroaccad., Pozzuoli;

Mirone Serafino, funz. amm.vo, Pirotecnico, Capua;

Lupoli Orazio, ass. tecnico, Dirigemiles, Napoli;

Gennarelli Marino, cameriere, Aeroaccad., Pozzuoli.

13ª Circoscrizione elettorale
con sede presso Regiomiles SI - PALERMO

Presidente:

Fisichella dott. Filadelfo, 1° dirigente, Difepensioni, Roma.

Membri:

De Domenico Salvatore, artificere special., 11ª Reparifo, Messina;

Fantaci Francesco, add. serv. vigil., Regiomiles, Palermo;

Cutillo Michele, motor. mecc. spec., 11ª O.R.E., Palermo;

Projetto Mariarita, operat. amm.vo, Regiomiles, Palermo;

Conoscenti Filippo, capo tecnico, 11ª Dir. Genio, Palermo;

Apollonio Giuseppe, op. lav. mot. e mecc., 11ª O.R.E., Palermo.

14ª Circoscrizione elettorale
con sede presso Regiomiles SA - CAGLIARI

Presidente:

Pedicelli dott. Franco, 1° dirigente, Geniodife, Roma.

Membri:

Floris Piras Doriana, operat. amm.vo, Cnt. Ser. Com., Cagliari;

Piras Walter, elettricista, 12° O.R.E., Cagliari;

Rea Filippo, elettricista spec., 1° Rgt. Fnt., Capo Teulada;

Polverini Pietro, coll. amm. cont., Uff. Leva, Cagliari;

Mascia Piergiorgio, coadiutore, Magamisto, Cagliari;

Manca Beniamino, nostromo, Grupnul, Cagliari.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale ufficiale della Difesa, ai sensi dell'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 721, citato nelle premesse.

Roma, 24 luglio 1992

Il Ministro: ANDÒ

92A3591

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 20 giugno 1992.

Determinazione dei diritti aggiuntivi da corrispondere ai sensi della legge 1° dicembre 1986, n. 870, per la misura delle emissioni inquinanti contenute nei gas di scarico dei motori a combustione interna.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1992 contenente disposizioni di indirizzo e coordinamento in materia di rilevazione dell'inquinamento urbano e dei provvedimenti da adottare in presenza di episodi acuti di inquinamento atmosferico;

Visto, in particolare, l'art. 4 di detto decreto che richiede l'adozione di procedure semplificate per l'applicazione sugli autoveicoli, dei dispositivi per la riduzione delle emissioni dei gas di scarico;

Visto il decreto 28 dicembre 1991, emanato dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei trasporti di recepimento della direttiva 91/441 concernente l'omologazione parziale CEE dei veicoli a motore per quanto riguarda le emissioni inquinanti prodotte dai gas di scarico;

Vista la necessità di adeguare la copertura dei costi di esercizio dei laboratori destinati ad effettuare le verifiche e prove per l'omologazione dei dispositivi per la riduzione delle emissioni dei gas di scarico, secondo quanto già praticato dai laboratori non dipendenti dalla Direzione generale della motorizzazione civile;

Visto l'art. 18, comma 3, della legge 1° dicembre 1986, n. 870, con il quale è stabilito che può essere disposto il versamento, da parte degli utenti, di diritti aggiuntivi per le operazioni di approvazione ed omologazione, quando queste richiedono l'utilizzazione di particolari attrezzature;

Considerati i costi delle apparecchiature fisse e mobili necessarie per la climatizzazione dell'ambiente in cui le prove debbono essere eseguite, il costo delle apparecchiature di prova e di misura necessarie per l'esecuzione delle prove stesse e la loro rapida obsolescenza anche in relazione al continuo evolvere delle prescrizioni imposte dalle direttive comunitarie;

Decreta:

Art. 1.

Per il controllo delle emissioni inquinanti contenute nei gas di scarico dei veicoli a combustione interna, da effettuare in conformità della direttiva 70/220/CEE e successive modificazioni, i diritti aggiuntivi di cui al comma 3 dell'art. 18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, sono stabiliti in base alla tabella allegata.

Art. 2.

Gli importi dei diritti aggiuntivi di cui all'art. 1 del presente decreto, determinati in relazione al programma previsto di prove, debbono essere versati dagli interessati anticipatamente sull'apposito capitolo delle entrate ed attestati da apposita quietanza della Tesoreria provinciale dello Stato da allegare alla richiesta di visita e prova.

Art. 3.

In relazione alle effettive prove svolte, gli interessati sono tenuti ad effettuare, su richiesta del centro incaricato delle prove, e in ogni caso prima della emissione del relativo verbale, i versamenti integrativi fino alla concorrenza degli importi di cui all'art. 1 del presente decreto, con le modalità previste dall'art. 2.

Art. 4.

Al rimborso delle eventuali eccedenze di versamento si provvederà mediante appositi ordini di accreditamento al competente funzionario delegato.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 1992

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

Il Ministro del tesoro
CARLI

ALLEGATO

TABELLA DEI DIRITTI AGGIUNTIVI DA CORRISPONDERE PER LE PROVE DI EMISSIONI E DI CONSUMO DEI VEICOLI A MOTORE AI FINI DELL'OMOLOGAZIONE.

1.	Taratura banco a rulli	300.000
2.	Determinazione emissioni:	
2.1	gassose per ciclo urbano, secondo procedura CEE per motori ad accensione comandata	420.000
2.1.1	c.s., con aggiunta per ciclo extraurbano	520.000
2.2	gassose per ciclo urbano, secondo procedura CEE per motori ad accensione spontanea	440.000
2.2.1	con aggiunta misura del particolato	530.000
2.2.2	come 2.2 con aggiunta ciclo extraurbano	530.000
2.2.2.1	c.s. per aggiunta misura del particolato	610.000
2.3	emissioni al minimo	50.000
2.4	emissioni dal basamento	100.000
2.5	misura emissioni per evaporazione	3.000.000
2.6	durata del dispositivo di scarico:	
2.6.1	per invecchiamento al banco (80.000 km)	(1)
2.6.2	combustibile e lubrificanti	a consuntivo
2.6.3	per ogni prova di emissioni	come 2.1 o 2.2
3.	Determinazione consumi:	
3.1	ciclo urbano	200.000
3.2	a velocità costante (90 km/h)	200.000
3.3	a velocità costante (120 km/h)	200.000

(1) L'importo dei diritti dovuti sarà determinato a consuntivo in ragione di L. 25.000 per ogni ora di effettiva utilizzazione del banco a rulli.

4.	Entità tecniche indipendenti (sistemi di scarico di sostituzione catalizzati):	
4.1	determinazione emissioni	come 2.1. o 2.2.
4.2	contropressione di scarico e livello sonoro	200.000
4.3	durata del dispositivo di scarico	come 2.6
5.	Motocicli motocarri e ciclomotori (misura emissioni secondo Regolamenti ECE 40 e 47):	
5.1	taratura banco a rulli	300.000
5.2	determinazione emissioni	come 2.1 o 2.2
6.	Prove al banco-freno dinamometrico per la determinazione delle emissioni gassose prodotte da motori diesel («13 modi»)	3.500.000
7.	Omologazione analizzatori e opacimetri	3.000.000

Gli importi della tabella sono utilizzati, ove applicabili, per la definizione dei preventivi di spesa per ricerche e sperimentazioni.

92A3578

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 luglio 1992.

Integrazione al decreto ministeriale 28 luglio 1986 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Trivento.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 28 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 1986, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di Trivento;

Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 dicembre 1988, con il quale il suddetto elenco venne rettificato;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra l'elenco di cui trattasi;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, estintisi nella diocesi di Trivento contestualmente alla nascita dell'Istituto per il sostentamento del clero, è integrato come segue:

88. Roccavivara (Campobasso), beneficio parrocchiale di S. Maria di Canneto (noto anche come badia di Canneto e chiesa di S. Maria di Canneto) con sede in 86020 Roccavivara, contrada Canneto o Piana di Canneto.

89. Trivento (Campobasso), beneficio capitolare della cattedrale di Trivento (noto anche come capitolo dei canonici della cattedrale di Trivento), con sede in 86029 Trivento, piazza Cattedrale, s.n.

Roma, 6 luglio 1992

Il Ministro: MANCINO

92A3576

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 giugno 1992.

Criteri di ripartizione e utilizzazione della compensazione finanziaria operata dai cantoni svizzeri a favore dei comuni italiani di confine, ai sensi dell'art. 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386, per gli anni 1990-1991.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386, di approvazione ed esecuzione dell'accordo fra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine;

Visto l'art. 2 del protocollo del 28 aprile 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 febbraio 1979, n. 42, — che sostituisce l'art. 31 della convenzione fra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera del 9 marzo 1976 — con il quale è stato stabilito che il citato accordo rimarrà in vigore sino alla denuncia di uno dei contraenti, da presentarsi con le modalità e nei termini ivi stabiliti;

Sentite le regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, la provincia autonoma di Bolzano ed i comuni di confine interessati;

Decreta:

I criteri di ripartizione e di utilizzazione delle somme dovute dei cantoni dei Grigioni del Ticino e del Vallese a beneficio dei comuni italiani di confine, a titolo di compensazione finanziaria, sono determinati nel modo seguente:

Art. 1.

I presenti criteri di ripartizione si riferiscono alla compensazione finanziaria dovuta per gli anni 1990 e 1991.

Art. 2.

Ai fini della rilevazione della situazione del frontalierato esistente in ciascun comune si assumono i dati relativi rispettivamente agli anni 1990 e 1991.

Art. 3.

La ripartizione delle somme affluite per compensazione finanziaria viene limitata ai comuni il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 km dalla linea di confine con l'Italia dei tre cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese.

Negli articoli successivi tali comuni saranno, sinteticamente, denominati «comuni di confine».

Art. 4.

La ripartizione relativa agli anni 1990 e 1991 è operata distintamente sulla base delle rispettive «quote pro capite», ottenute dividendo l'importo globale della compensazione finanziaria, versata dai tre cantoni summenzionati e riferita a ciascun anno 1990 e 1991 per il numero complessivo dei lavoratori frontalieri residenti, nel corso del corrispondente anno, nei «comuni di confine» ed i quali abbiano svolto, durante il medesimo periodo, attività dipendente in uno dei tre cantoni in questione.

Art. 5.

le somme da ripartire nei singoli anni 1990 e 1991 sono attribuite:

per i comuni facenti parte della regione Piemonte, della regione Valle d'Aosta e della provincia autonoma di Bolzano:

a) alle comunità montane, in misura pari al prodotto fra la «quota pro-capite», di cui al precedente art. 4, ed il numero dei frontalieri — i quali abbiano svolto, durante l'anno cui si riferisce la ripartizione, attività dipendente in uno dei tre cantoni suddetti — risultanti residenti nel corso dello stesso periodo nei «comuni di confine» il cui territorio sia compreso in tutto od i parte nelle comunità medesime;

b) ai «comuni di confine» in misura analoga a quella di cui al punto precedente, non ricadenti, neanche in parte, nelle comunità montane;

per i comuni facenti parte della regione Lombardia:

c) «ai comuni di confine» in cui il numero dei frontalieri residenti, nel corso di ciascun anno cui si riferisce la ripartizione, rappresenti almeno il 4% dell'intera popolazione risultante residente nel comune, rispettivamente al 31 dicembre 1990 e al 31 dicembre 1991. L'entità delle somme da attribuire è data per ogni ripartizione dal prodotto fra la detta «quota pro-capite» ed il numero dei frontalieri — lavoratori dipendenti in uno dei tre cantoni — residenti nel comune nell'anno interessato al riparto;

d) alle comunità montane, qualora il cennato rapporto sia inferiore al 4% ed il «comune di confine» sia compreso in tutto od in parte nella comunità montana. Le somme da attribuire sono determinate secondo il procedimento sopra indicato, tenendo conto del solo numero dei frontalieri residenti nei «comuni di confine» con rapporto frontalieri/popolazione inferiore al 4%;

e) alla regione Lombardia, qualora il «comune di confine», con numero di frontalieri inferiore alla detta percentuale non sia compreso neanche in parte nelle comunità montane. Anche in questo caso vale quanto è stato stabilito nella precedente lettera *d)* in merito alla quantificazione delle somme da attribuire.

Art. 6.

Le somme attribuite saranno utilizzate dagli enti assegnatari per la realizzazione, completamento e potenziamento di opere pubbliche di interesse generale e dei servizi sociali rivolti ad agevolare i lavoratori frontalieri, con preferenza per i settori dell'edilizia abitativa e dei trasporti pubblici.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 1992

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1992
Registro n. 46 Finanze, foglio n. 169.

92A3590

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 28 luglio 1992.

Indizione delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 26 aprile 1976, n. 185, che determina la composizione del consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, che approva il regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, che modifica ed integra il suddetto regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale;

Vista la comunicazione in data 14 marzo 1992 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per la funzione pubblica, indica l'opportunità di stabilire la data delle elezioni per i giorni 29 e 30 novembre 1992;

Vista la deliberazione del competente consiglio di amministrazione, che nella seduta del 23 giugno 1992 ha espresso il proprio avviso sulla individuazione delle commissioni circoscrizionali ed ha proposto le terne per la designazione dei componenti della commissione elettorale centrale e della commissione elettorale circoscrizionale;

Vista la nota 16 luglio 1992 n. 2700/CP/201 del consiglio di presidenza della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale del consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili sono indette per i giorni 29 e 30 novembre 1992 e si svolgeranno il giorno 29 dalle ore 8 alle ore 20 ed il giorno 30 dalle ore 8 alle 14.

Art. 2.

È stabilita una sola circoscrizione elettorale, con competenza su tutto il territorio nazionale, con sede in Roma, presso l'ufficio centrale degli archivi notarili.

Art. 3.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

Presidente:

Astraldi De Zorzi dott.ssa Cristina, consigliere della Corte dei conti.

Componenti:

Gambacorta dott. Orazio, dirigente superiore, conservatore capo dell'archivio notarile di Roma;

Simòngini dott. Umberto, primo dirigente, conservatore capo dell'archivio notarile di Firenze;

del Vecchio Benedetto, conservatore presso l'archivio notarile di Cassino;

Villani dott. Mario, conservatore presso l'ufficio centrale degli archivi notarili;

Gorgoni Antonio, collaboratore amministrativo contabile presso l'archivio notarile di Lecce;

Antinucci Giacomo, operatore amministrativo contabile presso l'archivio notarile di Roma.

La commissione elettorale centrale avrà sede in Roma, presso l'ufficio centrale degli archivi notarili.

La prima convocazione della predetta commissione è fissata per il giorno 15 settembre 1992, alle ore 10.

Art. 4.

La commissione elettorale circoscrizionale è costituita come segue:

Presidente:

Corradini dott.ssa Maria Luisa, dirigente superiore, capo della circoscrizione ispettiva di Milano.

Componenti:

Pacelli Pagliuca Cifone dott.ssa Anna Maria, conservatore dell'archivio notarile di Alessandria;

de Caprariis dott.ssa Anna, conservatore nell'archivio notarile di Firenze;

Olla dott. Luigi, conservatore dell'archivio notarile di Cagliari;

Drago Damiano, collaboratore amministrativo contabile nell'archivio notarile di Palermo;

Giorgio Maria Antonietta, collaboratore amministrativo contabile nell'archivio notarile di Roma;

Di Angelo Bernardo, operatore amministrativo contabile nell'ufficio centrale degli archivi notarili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione.

Roma, 28 luglio 1992

Il Ministro: MARTELLI

92A3601

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 26 giugno 1992.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Cosenza.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto l'art. 82, secondo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Considerato che con decreto ministeriale 15 luglio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 14 agosto 1969, sono stati dichiarati di notevole interesse pubblico il centro storico e le aree limitrofe ad esso nel comune di Cosenza;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Cosenza nella nota n. 17375/87 del 12 marzo 1991 e nella nota n. 5214 del 7 settembre 1991 ha proposto l'ampliamento del vincolo imposto con il predetto decreto ministeriale ad un'area così delimitata: «Il tratto del fiume Crati, a partire dalla confluenza con il torrente Cardona-Ispica, risalendo a monte ad intersecare il confine comunale del comune di Pietrafitta. Da tale punto (A) si costeggia il termine confinario comunale del territorio di Pietrafitta fino ad incrociare la strada provinciale Cosenza-Pietrafitta costituente ulteriore limite vertice (B) e da qui continuando lungo detta strada fino alla sua intersezione (C) con il tratto di confine comunale sempre di Pietrafitta, seguendo il quale confine si giunge ad incrociare il torrente Ispica (D). Indi da tale punto, costituente il

vertice sud della composizione misti-linea, si percorre naturalmente scendendo a valle il torrente Ispica fino alla sua confluenza con il torrente Cardona (E), indi detto torrente fino alla sua confluenza con il fiume Crati (F);

Considerato che l'area predetta presenta una struttura orografica naturale, costituente un fondale paesaggistico modellato di rilievi, valloni, corsi d'acqua e pendici nel quale esistono ancora valenze ambientali meritevoli di tutela;

Rilevato che nella zona medesima sono in atto attività escavatorie che rischiano di alterare definitivamente lo stato dei luoghi;

Rilevata pertanto la necessità e l'urgenza di sottoporre l'area ad uno specifico provvedimento di tutela;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 7-8 aprile 1992 in ordine alla proposta di ampliamento del vincolo formulata dalla predetta soprintendenza;

Decreta:

Il territorio collinare sito nel comune di Cosenza così come perimetrato è dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ed è pertanto soggetta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Cosenza provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune stesso.

Avverso il presente decreto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 26 giugno 1992

p. *Il Ministro:* ASTORI

92A3577

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 luglio 1992.

Differimento dei termini di cui alla ordinanza n. 2198/FPC del 27 dicembre 1991 recante ulteriore proroga della sospensione di taluni termini in favore dei cittadini colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale. (Ordinanza n. 2301/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 luglio 1992, concernente la delega delle funzioni al Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Viste le ordinanze n. 2057/FPC del 21 dicembre 1990, n. 2063/FPC del 29 dicembre 1990, n. 2145/FPC del 27 giugno 1991, n. 2198/FPC del 27 dicembre 1991 e n. 2276/FPC del 4 giugno 1992, pubblicate — rispettivamente — nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 24 dicembre 1990, n. 3 del 4 gennaio 1991, n. 150 del 28 giugno 1991, n. 303 del 28 dicembre 1991 e n. 135 del 10 giugno 1992 con le quali sono state — da ultimo — prorogate fino al 30 giugno 1992 le sospensioni di taluni termini in favore dei cittadini colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 1991;

Viste le numerose richieste pervenute dalle amministrazioni comunali e da varie confederazioni sindacali, dalle associazioni provinciali degli industriali, agricoltori e commercianti di Siracusa e Catania e dalla prefettura di Siracusa tendenti ad ottenere il differimento dei termini relativi alle sospensioni disposte con le ordinanze sopraindicate;

Acquisito il parere favorevole del Ministero del lavoro, pervenuto con telex n. 56500/16/318 del 27 luglio 1992 e del Ministero delle finanze, pervenuto con nota n. 8998 del 24 luglio 1992;

Considerato che le conseguenze economico-finanziarie derivanti dagli eventi sismici del dicembre 1990 continuano ad incidere negativamente sul territorio delle zone colpite e sui relativi abitanti;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di aderire alle predette richieste;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma, in particolare al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 13, al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

Dispone:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2198/FPC del 27 dicembre 1991 è differito al 31 dicembre 1992.

Sono altresì prorogate le sospensioni delle procedure esecutive ed i termini di cui agli articoli 75 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1988, n. 43, per le rate riscuotibili mediante ruoli, anche in relazione a rate riscuotibili nel secondo semestre dell'anno 1992.

Il sostituto d'imposta deve comunque operare le ritenute secondo le prescrizioni di legge.

Resta ferma l'applicazione dell'imposta sull'incremento del valore degli immobili di cui all'art. 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, nei termini ivi previsti dal 1° novembre al 20 dicembre 1991 e, per la seconda rata, dal 1° novembre al 20 dicembre 1992.

Art. 2.

È fatta salva la facoltà di registrare atti, contratti e provvedimenti giudiziari in sospensione di imposta fino al 31 dicembre 1992, esclusa al riguardo la responsabilità solidale dei pubblici ufficiali di cui all'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Gli adempimenti disposti dagli articoli 21, 23, 24, 25, 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono essere eseguiti fino al 31 dicembre 1992 dai contribuenti che hanno il domicilio, la residenza, la sede o la stabile organizzazione nei comuni individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1991 citato nelle premesse.

I soggetti di cui al comma precedente, tenuti successivamente alla data del 13 dicembre 1990 e fino al 31 dicembre 1992 agli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi degli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del citato decreto n. 633/1972, e successive modificazioni, sono dispensati dai sudetti obblighi e debbono comprendere le operazioni registrate e versare la relativa imposta secondo le seguenti scadenze e modalità:

a) le operazioni registrate dal 13 al 31 dicembre 1990 debbono essere comprese nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1990 e deve essere versata la relativa imposta entro il 31 dicembre 1992;

b) le operazioni relative al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991 debbono essere comprese nella dichiarazione annuale relativa all'anno 1991 il cui termine di presentazione scade il 5 settembre 1993 ai sensi dell'art. 2, comma 5, dell'ordinanza n. 2198 del 27 dicembre 1991 e la relativa imposta deve essere versata.in tre rate trimestrali di uguale importo, scadenti rispettivamente il 5 settembre 1993, 5 dicembre 1993 e 5 marzo 1994;

c) le operazioni relative al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992 debbono essere comprese nella dichiarazione annuale relativa all'anno 1992 il cui termine di presentazione è prorogato al 5 giugno 1994 e la relativa imposta deve essere versata in tre rate trimestrali di uguale importo scadenti rispettivamente il 5 giugno 1994, 5 settembre 1994 e 5 dicembre 1994.

Le dichiarazioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni relativamente ai periodi di imposta in corso al 13 dicembre 1990, nonché dei due periodi di imposta successivi, possono essere presentate rispettivamente dal 1° gennaio al 31 gennaio 1993, dal 1° al 30 novembre 1993, dal 1° al 28 febbraio 1994, fermi comunque restando gli ordinari termini di scadenza previsti dai predetti articoli.

Le imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi da presentare nel mese di gennaio 1993 vanno corrisposte nello stesso termine.

Le imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi da presentare nel mese di novembre 1993 vanno ripartite in due rate con scadenza nei mesi di novembre 1993 e gennaio 1994.

Le imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi da presentare nel mese di febbraio 1994 vanno ripartite in due rate con scadenza nei mesi di febbraio 1994 e aprile 1994.

I soggetti che si avvalgono degli ordinari termini di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni di cui ai predetti articoli 9, 10 e 11, sono tenuti al versamento delle imposte relative alle dichiarazioni medesime nei termini ordinari.

Le ritenute alla fonte non versate nel periodo dal 13 dicembre 1990 al 31 dicembre 1992 devono essere ripartite in venticinque rate mensili, scadenti ognuna tra il

1° ed il 15 di ciascun mese, a partire dal 1° gennaio 1993, tenendo presente che le ritenute alla fonte operate nel 1990 vanno corrisposte cumulativamente con la prima rata, quelle operate nel 1991 vanno ripartite in dodici rate di uguale importo da corrispondere in ciascuno dei mesi da febbraio 1993 a gennaio 1994 e quelle operate nel 1992 vanno ripartite in dodici rate di uguale importo da corrispondere in ciascuno dei mesi da febbraio 1994 a gennaio 1995.

Art. 3.

Le sospensioni di cui all'art. 1 decorrono dal 13 dicembre 1990 ed hanno effetto fino al 31 dicembre 1992, salvo diverso successivo provvedimento anche agli effetti dell'accertamento e della riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali. Le denunce per l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni dovute per gli anni 1991 e 1992 vanno presentate rispettivamente entro il 31 gennaio 1993 e 30 aprile 1993. L'imposta è corrisposta mediante versamento da eseguirsi in due rate di pari importo scadenti rispettivamente alla data di presentazione delle relative denunce ed alla data del 31 marzo 1993 e 30 settembre 1993.

Il recupero delle somme dovute e non corrisposte, anche in materia di tributi locali, per effetto delle sospensioni di cui alla presente ordinanza, avverrà senza corresponsione di interessi o altri oneri e, ove non sia diversamente disposto dalle disposizioni precedenti, mediante rateizzazioni in dodici rate di pari importo a decorrere dal mese di aprile 1993, per i tributi riscuotibili mediante iscrizione al ruolo e in dodici rate rate bimestrali di pari importo per quelli riscuotibili con sistema diverso dall'iscrizione a ruolo.

Non si farà comunque luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione di termini di cui alla presente ordinanza.

Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, primo comma, n. 2, dell'ordinanza n. 2057/FPC del 21 dicembre 1990 in ordine alla sospensione, a decorrere dal 13 dicembre 1990 fino al 31 dicembre 1992, dei termini processuali di prescrizione e di decadenza riguardanti l'accertamento e la riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali, nonché delle entrate aventi natura patrimoniale e assimilata.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 1992

Il Ministro: FACCHIANO

92A3630

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

DECRETO RETTORALE 9 giugno 1992.

Rettifica al decreto rettorale 29 gennaio 1992 concernente modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il decreto rettorale 29 gennaio 1992 — Modificazioni allo statuto dell'Università di Brescia — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 1992;

Considerato che si rende necessario procedere ad una errata-corrige in quanto, nella pubblicazione, si sono rilevati alcuni errori materiali;

Decreta:

È modificato il testo della modifica di statuto approvata con decreto rettorale 29 gennaio 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 1992 e relativa all'ordinamento didattico della facoltà di economia e commercio, secondo l'allegato che forma parte integrante del presente atto.

Brescia, 9 giugno 1992

Il rettore: PRETI

ALLEGATO

Art. 22. Gli insegnamenti del corso di laurea in economia e commercio sono i seguenti:

(Omissis);

Insegnamenti complementari.

contabilità di Stato e degli enti pubblici;
economia delle comunità auropee;
economia delle fondi di energia;
modelli matematica;
storia della regioneria;
tecniche del mercato mobiliare.

ERRATA-CORRIGE

contabilità dello Stato e degli enti pubblici;
economia delle comunità europee;
economia delle fonti di energia;
modelli matematici;
storia della ragioneria;
tecnica del mercato mobiliare.

Inserire inoltre politica agraria comunitaria.

Quart'ultimo capoverso, si legga: «L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta per ciascuna un colloquio, un esame scritto ed un esame orale alla fine del triennio».

92A3583

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 28 maggio 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273 del 27 ottobre 1983, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e succesive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nella seduta del 21 dicembre 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 27 (*Insegnamenti della facoltà*) - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:

118. Tecnica di borsa;
119. Tecnica dei crediti speciali;
120. Economia degli intermediari finanziari;
121. Economia del mercato mobiliare;
122. Economia dei mercati finanziari internazionali;
123. Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
124. Contabilità degli enti pubblici;
125. Informatica aziendale;
126. Storia dell'industria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 28 maggio 1992

Il rettore: CRESCENTI

92A3592

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI IN TRIESTE

DECRETO DIRETTORIALE 2 giugno 1992

Approvazione dello statuto della Scuola.

IL DIRETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto l'art. 16, comma 5, della su citata legge;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1990;

Visti i decreti direttoriali n. 31/91 A.G. del 23 marzo 1991 e n. 6/92 A.G. del 7 febbraio 1992 di composizione del collegio competente all'approvazione dello statuto;

Vista la delibera del collegio competente all'approvazione dello statuto del 25 ottobre 1991 che, su parere favorevole espresso dal consiglio direttivo nella seduta del 25 ottobre 1991, ha approvato lo statuto dello Scuola;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1992 inerente al vaglio di legittimità e di merito di cui all'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989;

Viste le delibere del collegio competente all'approvazione dello statuto di data 12 febbraio 1992, 26 febbraio 1992, 25 marzo 1992, 7 maggio 1992, in cui rispettivamente si esaminano i rilievi formulati con il suddetto decreto ministeriale e si approvano le modifiche da apportare allo statuto sulla base delle osservazioni ministeriali;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio direttivo nella seduta del 7 maggio 1992 sul testo emendato a seguito dei rilievi contenuti nel citato decreto ministeriale;

Vista la delibera del collegio competente all'approvazione dello statuto che nella seduta del 15 maggio 1992 ha approvato lo statuto della Scuola;

Decreta:

Art. 1.

È emanato ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo «Statuto della Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste» allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Trieste, 2 giugno 1992

Il direttore: AMATI

ALLEGATO

STATUTO DELLA SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI IN TRIESTE

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

1. La Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste, di seguito denominata «Scuola», è istituto di ricerca e istruzione superiore di grado post-universitario ad ordinamento speciale dotato di autonomia didattica, scientifica, amministrativa e disciplinare.

Art. 2.

1. La Scuola ha lo scopo di promuovere lo sviluppo della ricerca e di preparare giovani studiosi e stranieri alla ricerca avanzata, pura ed applicata e all'insegnamento universitario.

2. L'attività della Scuola è organizzata nei settori di cui all'allegato *A* e nel laboratorio interdisciplinare di scienze naturali ed umanistiche istituito con legge 29 gennaio 1986, n. 26 e regolamentato con decreto ministeriale 7 febbraio 1989, n. 405.

3. La Scuola promuove inoltre attività di ricerca e formazione volta ad integrare diverse discipline anche in collaborazione con altri enti, pubblici e privati, nazionali e internazionali.

Capo II

ORGANI DI GOVERNO

Art. 3.

1. Sono organi di governo della Scuola:

a) il direttore;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il consiglio della Scuola.

Art. 4.

1. Il direttore è il rappresentante legale della Scuola.

2. Il direttore esercita tutte le attribuzioni di ordine didattico, scientifico, amministrativo e disciplinare che gli sono deferite dal presente statuto, dal regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui all'art. 20 nonché dalle norme generali e speciali concernenti i rettori delle università.

3. Il direttore è responsabile dell'attuazione dei programmi di sviluppo della Scuola e presenta annualmente al consiglio della Scuola una relazione consuntiva sull'attività dei settori, sulla gestione della Scuola, sulle scelte effettuate e sul grado di attuazione dei programmi pluriennali.

4. Il direttore:

a) conferisce i titoli rilasciati dalla Scuola;

b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;

c) convoca e presiede il consiglio della Scuola;

d) nomina il comitato di valutazione;

e) nomina il collegio dei revisori dei conti;

f) nomina il vicedirettore della Scuola, scelto fra i professori di ruolo di prima fascia della Scuola, che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

5. Con riferimento alle linee programmatiche formulate dal consiglio della Scuola, il direttore, su deliberazione del consiglio di amministrazione, può avvalersi della consulenza, anche onerosa, di personalità di alto prestigio scientifico, ai fini del migliore coordinamento delle iniziative e in relazione alle esigenze di sviluppo nazionale ed internazionale dell'attività della Scuola.

6. Il direttore della Scuola è eletto tra i professori di prima fascia a tempo pieno della Scuola o di altra università italiana.

7. L'elettorato attivo compete alle componenti *b), c), d)* ed *e)* del consiglio della Scuola di cui al successivo art. 6, comma 4. Il voto espresso dalle componenti di cui alle lettere *c), d)* ed *e)*, del citato art. 6, comma 4, sarà pesato rispetto a quello dei professori di ruolo di cui alla lettera *b)* secondo criteri fissati con apposito regolamento. In ogni caso i voti equivalenti esprimibili da parte di tutti gli aventi diritto delle componenti di cui alle lettere *c), d)* ed *e)* non potranno superare il totale dei voti espressi da parte della componente di cui alla lettera *b)*.

8. Qualora il direttore non sia professore di ruolo della Scuola, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

9. Il direttore viene nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dura in carica tre anni ed è rieleggibile due volte.

Art. 5.

1. Al consiglio di amministrazione compete la gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale della Scuola, nonché la distribuzione e l'utilizzazione delle risorse di personale tecnico ed amministrativo.

2. Spetta in particolare al consiglio di amministrazione:

a) deliberare in ordine al bilancio di previsione in base alle motivate proposte presentate dal direttore e sul conto consuntivo;

b) deliberare su contratti e convenzioni;

c) deliberare in ordine alle indennità di carica ed alle eventuali indennità per i professori assegnati alla Scuola ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni nonché alle indennità spettanti ai membri del consiglio di amministrazione, ai componenti del collegio dei revisori dei conti e ai membri del comitato di valutazione.

3. Il consiglio di amministrazione annualmente, su proposta del direttore, delibera sul numero di posti di allievo da ammettere per ogni settore.

4. Il consiglio di amministrazione può inoltre deliberare, con apposito regolamento, in merito alla partecipazione a spese per l'erogazione di servizi collettivi tra cui mense, alloggi, trasporti nonché interventi atti a promuovere attività culturali e ricreative.

5. Per tutte le deliberazioni che implicano una valutazione di merito su attività didattiche e di ricerca il consiglio di amministrazione deve acquisire il parere preventivo del consiglio della Scuola riunito nella composizione qualificata di cui all'art. 6, comma 5.

6. Sono membri del consiglio di amministrazione:

a) il direttore, con funzioni di presidente;

b) il vicedirettore, con funzioni di vicepresidente;

c) il direttore amministrativo, con funzioni di segretario;

d) un rappresentante dei professori di prima fascia;

e) un rappresentante dei professori di seconda fascia;

f) un rappresentante dei ricercatori;

g) due rappresentanti degli allievi;

h) un rappresentante del personale amministrativo e tecnico;

i) tre membri designati dal consiglio della Scuola tra docenti, ricercatori e personale amministrativo e tecnico;

l) un rappresentante della regione Friuli-Venezia Giulia;

m) un rappresentante dell'Università degli studi di Trieste;

n) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

o) un rappresentante del Ministero degli affari esteri.

7. Possono essere chiamati a far parte del consiglio di amministrazione, in numero non superiore a tre, rappresentanti di altri enti pubblici e privati che concorrano al mantenimento della Scuola con un contributo annuo non inferiore ad un decimo del contributo ordinario di funzionamento erogato dallo Stato.

8. Il consiglio di amministrazione viene nominato con decreto del direttore della Scuola e dura in carica un triennio.

9. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione scritta del direttore ovvero qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 6.

1. Al consiglio della Scuola compete:

a) l'elezione del direttore secondo le modalità di cui al precedente art. 4, comma 7;

b) la valutazione critica della relazione consuntiva annuale del direttore sull'attività scientifica e didattica e sulla gestione della Scuola nonché l'individuazione delle future linee programmatiche;

c) l'esame della relazione annuale del consiglio degli allievi di cui al successivo art. 8;

d) la designazione dei tre membri del consiglio di amministrazione di cui alla lettera *i)*, comma 6, dell'art. 5;

e) la designazione dei coordinatori dei settori su proposta dei consigli dei settori interessati;

f) la designazione del direttore del laboratorio interdisciplinare di scienze naturali ed umanistiche su proposta del consiglio del laboratorio stesso;

g) la designazione dei direttori di settore del laboratorio interdisciplinare di scienze naturali ed umanistiche su proposta del consiglio del laboratorio;

h) la designazione dei membri del comitato di valutazione di nomina direttoriale;

i) la deliberazione sulla creazione e soppressione dei settori.

2. Il consiglio, inoltre, nella composizione ristretta prevista dalla normativa vigente:

a) delibera in materie relative alle chiamate di professori di prima e di seconda fascia;

b) delibera, su conforme motivata proposta del direttore, in merito all'assegnazione, messa a concorso e trasferimento dei posti di professore di prima e seconda fascia.

3. Il consiglio della Scuola si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno su convocazione del direttore ovvero qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

4. Sono membri del consiglio della Scuola:

a) il direttore della Scuola che lo presiede;

b) i professori di prima e seconda fascia;

c) i ricercatori;

d) i rappresentanti degli allievi, uno per ogni settore, nonché il primo dei rappresentanti eletti nel consiglio di amministrazione;

e) i rappresentanti del personale amministrativo e tecnico in numero pari ad un terzo dei rappresentanti degli allievi di cui alla precedente lettera *d)*;

f) il direttore del laboratorio interdisciplinare di scienze naturali ed umanistiche con voto consultivo qualora non sia professore della Scuola;

g) i professori assegnati alla Scuola ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, con voto consultivo;

h) con solo voto consultivo, altri professori di università italiana o straniera o scienziati appartenenti ad altro ente di ricerca italiano o straniero che partecipino all'attività scientifica e didattica della Scuola nell'ambito di una collaborazione a lungo termine e fino allo scadere della stessa, che siano ammessi a far parte del consiglio della Scuola con votazione assunta a maggioranza qualificata.

5. Per il coordinamento dell'attività didattica e scientifica della Scuola, il direttore convoca periodicamente il consiglio della Scuola nella seguente composizione qualificata:

a) il direttore della Scuola;

b) il vice direttore;

c) i membri che espletano la funzione di coordinatore di settore;

d) il direttore del laboratorio interdisciplinare di scienze naturali, fisiche e naturali.

6. Nella composizione qualificata di cui al comma precedente, il consiglio è inoltre competente in materia di:

a) deliberazioni richieste dalla normativa universitaria in vigore in materia di supplenze, congedi, aspettative e conferme in ruolo del personale docente e ricercatore, sentiti i consigli di settore;

b) individuazione delle afferenze dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori ai settori;

c) designazione dei membri interni per la commissione di ricercatore su proposta dei consigli dei settori interessati;

d) valutazioni di merito sulle proposte di convenzione di carattere scientifico e didattico;

e) richieste di nuovi posti di ruolo di prima e di seconda fascia e di ricercatore;

f) determinazione dei *curricula* di *Doctor Philosophiae*;

g) deliberazione, con giudizio insindacabile, sui titoli da ritenersi idonei ai fini dell'ammissione alla Scuola sulla base delle proposte formulate dai consigli di settore.

7. Nella composizione qualificata di cui al comma 5, delibera su conforme motivato parere del direttore in merito a:

a) determinazione dei criteri per l'assegnazione delle risorse finanziarie alle strutture della Scuola;

b) assegnazione ai settori dei posti di ricercatore;

c) determinazione del numero dei posti di allievo da mettere a concorso per ogni settore.

8. Il consiglio della Scuola, nella predetta composizione qualificata, deve essere convocato qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

9. Le deliberazioni adottate dal consiglio nella composizione qualificata di cui al comma 5 sono portate a conoscenza dei membri del consiglio della Scuola con modalità stabilite da norma regolamentare.

Capo III

ALTRI ORGANI DELLA SCUOLA

Art. 7.

1. Il comitato di valutazione, costituito da scienziati italiani e stranieri esterni alla Scuola, in numero non inferiore a cinque, di riconosciuto valore ed attivi nei campi di interesse della Scuola, è nominato dal direttore, su designazione del consiglio della Scuola.

2. Al comitato di valutazione viene inviato il verbale del consiglio della Scuola relativo alla relazione consuntiva annuale del direttore.

3. Il comitato di valutazione si riunisce, di norma, ogni tre anni al fine di analizzare l'andamento della Scuola ed elaborare una relazione scritta formulando raccomandazioni per il fututo. Tale relazione è presentata al direttore che la trasmette agli organi della Scuola e al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

4. Ogni membro dura in carica sei anni e il mandato è rinnovabile.

Art. 8.

1. Il consiglio degli allievi è costituito dai rappresentanti degli allievi eletti in seno al consiglio di amministrazione ed ai consigli di settore.

2. Il consiglio degli allievi elegge il presidente ed il vicepresidente.

3. Il consiglio degli allievi è convocato dal presidente ovvero su richiesta di un terzo dei suoi membri.

4. Il consiglio degli allievi è organo consultivo per le decisioni attinenti la vita degli allievi nella Scuola, con particolare riferimento alla didattica e a tal fine incontra periodicamente il consiglio della Scuola nella composizione qualificata di cui all'art. 6, comma 5.

5. Il presidente trasmette le istanze del consiglio degli allievi al direttore e presenta una relazione annuale sulla didattica e sulla vita degli allievi nella Scuola alla riunione ordinaria del consiglio della Scuola.

6. Gli allievi della Scuola possono riunirsi in assemblea ogni qualvolta lo ritengano necessario, compatibilmente con le esigenze di funzionamento della Scuola, nei locali della Scuola stessa.

Art. 9.

1. Il coordinatore di settore è di norma un professore di ruolo o fuori ruolo della Scuola. Qualora sia professore di ruolo di altra università italiana allo stesso si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

2. Può essere coordinatore anche un professore o scienziato che faccia parte del consiglio della Scuola ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera *h)*.

3. Il coordinatore di settore convoca e presiede il consiglio di settore e dà attuazione alle relative delibere.

4. Il coordinatore di settore è designato dal consiglio della Scuola su proposta del consiglio di settore, è nominato dal direttore, dura in carica un triennio.

5. Le funzioni di coordinatore possono essere assunte *ad interim* dal direttore.

Art. 10.

1. Sono membri del consiglio di settore:

a) i professori di prima e seconda fascia afferenti al settore;

b) i ricercatori afferenti al settore;

c) con solo voto consultivo, altri scienziati o ricercatori appartenenti ad enti di ricerca italiani o stranieri che partecipino all'attività didattica e scientifica del settore, nell'ambito di una collaborazione a lungo termine e fino allo scadere della stessa, che siano ammessi a far parte del consiglio di settore con votazione assunta a maggioranza qualificata;

d) due rappresentanti eletti tra gli allievi del settore.

2. Il consiglio di settore:

a) delibera su ogni provvedimento riguardante gli allievi, i borsisti di post-dottorato ed i professori visitatori del settore;

b) formula le richieste finanziarie e di personale docente e ricercatore;

c) delibera sull'utilizzazione dei mezzi finanziari assegnati al settore;

d) propone i membri interni per le commissioni dei concorsi di ricercatore;

e) definisce il *curriculum* di studi ed i relativi esami degli allievi;

f) si esprime in merito ai titoli conseguiti all'estero da ritenersi idonei ai fini dell'iscrizione alla Scuola.

3. I titolari di borse di post-dottorato ed i professori visitatori, di cui all'art. 18, invitati per almeno otto mesi, possono partecipare alle riunioni relative alle attività didattiche e scientifiche non comprese nei punti precedenti.

4. Il consiglio di settore designa i membri interni della commissione di concorso per l'ammissione degli allievi di *Doctor Philosophiae* ed i membri delle commissioni per l'ammissione ad altri eventuali diplomi o attestati.

5. Entro la fine di ogni anno accademico il consiglio di settore delibera sull'ammissione degli allievi all'anno accademico successivo.

6. Il consiglio di settore si riunisce su convocazione scritta del coordinatore ovvero qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Art. 11.

1. Il settore gode di autonomia didattica e scientifica nonché di autonomia amministrativa per la gestione dei fondi assegnati al settore stesso dal consiglio di amministrazione.

2. Al settore può essere inoltre attribuita autonomia di bilancio, di tipo dipartimentale, previa deliberazione del consiglio della Scuola e del consiglio di amministrazione.

Art. 12.

1. La Scuola ammette, per selezione annuale, giovani italiani e stranieri laureati presso università italiane nelle discipline afferenti agli indirizzi scientifici dei settori della Scuola o in possesso di titoli conseguiti all'estero ritenuti idonei ai fini dell'iscrizione alla Scuola a giudizio insindacabile del consiglio della Scuola nella composizione qualificata di cui all'art. 6, comma 5.

2. Gli allievi che abbiano completato un corso triennale di studi e ricerche e abbiano conseguito risultati di rilevante valore scientifico sono ammessi a sostenere l'esame ai fini del conseguimento del titolo *Doctor Philosophiae* rilasciato dalla Scuola.

3. La Scuola può rilasciare anche il diploma di *Magister Philosophiae* ed altri diplomi o attestati al termine di almeno un anno di corso.

Art. 13.

1. L'ammissione degli allievi ai *curricula* di *Doctor Philosophiae* è di norma per concorso per titoli ed esami.

2. Studenti stranieri eccezionalmente qualificati possono essere ammessi per soli titoli. Tali allievi dovranno comunque superare un esame di qualificazione alla fine del primo anno.

3. Qualora i risultati delle selezioni lo rendano opportuno, potranno essere ammessi allievi in eccedenza al numero di posti messi a concorso su proposta dei consigli di settore e su conformi delibere del consiglio della Scuola nella composizione qualificata di cui all'art. 6, comma 5 e del consiglio di amministrazione.

Art. 14.

1. Ogni settore organizza gli esami di ammissione per i *curricula* di propria pertinenza.

2. Le commissioni per l'ammissione degli allievi al *curriculum* di *Doctor Philosophiae* sono formate da almeno tre membri di cui uno designato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e gli altri dal consiglio di settore.

Art. 15.

1. Il consiglio della Scuola nella composizione qualificata di cui all'art. 6, comma 5, su proposta del consiglio di settore, può riconoscere all'allievo gli studi e le ricerche compiuti presso altre istituzioni per il massimo di un anno e consentire all'allievo di sostenere l'esame per il conseguimento del titolo di *Doctor Philosophiae* prima della fine del terzo anno.

2. Su proposta del consiglio di settore e delibera del consiglio della Scuola nella composizione qualificata di cui all'art. 6, comma 5, e del consiglio di amministrazione agli allievi può essere concessa l'iscrizione ad un quarto anno.

Art. 16.

1. Il titolo di *Doctor Philosophiae* è conferito al candidato che abbia conseguito risultati di rilevante valore scientifico, documentati da una dissertazione finale scritta il cui carattere originale deve essere tale da dar luogo ad una o più memorie da presentare per la pubblicazione su riviste altamente qualificate. I predetti risultati sono accertati da una commissione formata da cinque membri dei quali almeno due professori di ruolo o fuori ruolo della Scuola ed un professore di ruolo o fuori ruolo esterno alla Scuola designati dai consigli di settore e due nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il candidato deve ottenere l'approvazione della commissione difendendo i propri risultati in una pubblica discussione.

2. La prova conclusiva può essere differita oltre il limite di durata del corso.

Art. 17.

1. La Scuola eroga ai propri allievi borse di studio ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398, con fondi finalizzati di provenienza ministeriale o derivanti da convenzioni con enti o privati nonché con fondi del proprio bilancio.

2. I criteri di assegnazione ed erogazione delle borse e le modalità di eventuale contribuzione alle spese di funzionamento della Scuola saranno stabiliti da apposito regolamento.

3. La Scuola può integrare borse di studio erogate da altri enti ai propri allievi che risultino di importo inferiore a quelle di cui al precedente comma 1.

4. La Scuola può assegnare borse di studio di post-dottorato, in base ad apposito regolamento.

5. Le borse di studio di cui ai precedenti commi non danno luogo a trattamenti assistenziali e previdenziali e non sono cumulabili.

Art. 18.

1. Per integrare l'attività didattica e potenziare l'attività di ricerca, il consiglio di settore può, nei limiti delle proprie dotazioni finanziarie, invitare studiosi anche stranieri per periodi non superiori a tre anni in un quinquennio.

2. Il consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio della Scuola nella composizione qualificata di cui all'art. 6, comma 5, definisce la misura dei compensi in relazione alla qualificazione scientifica dello studioso ed al tempo dedicato all'attività suindicata.

Capo IV

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 19.

1. Tenuto conto delle caratteristiche internazionali della Scuola, nel rispetto della normativa vigente e su proposta del direttore, il direttore amministrativo è nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica tra il personale dirigente di ruolo universitario.

2. Oltre ad esercitare le attribuzioni disciplinate dalla legge e dal presente statuto, il direttore amministrativo:

a) è preposto alla realizzazione degli obiettivi fissati dal direttore e dal consiglio di amministrazione;

b) è responsabile del buon andamento dell'amministrazione;

c) elabora proposte mirate alla migliore efficienza degli uffici ivi compresi l'aggiornamento e la qualificazione del personale;

d) rende pareri tecnico-giuridici sulle questioni sollevate dagli organi di governo della Scuola;

e) collabora con il direttore per la realizzazione delle politiche di sviluppo della Scuola e lo coadiuva nei rapporti con gli enti esterni alla Scuola.

Art. 20.

1. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità che disciplina i criteri della gestione finanziaria, contabile, le procedure contrattuali, le connesse forme di controllo, ivi compresa la composizione e le competenze del collegio dei revisori dei conti, è emanato con decreto direttoriale, previa deliberazione del consiglio di amministrazione,sentito il consiglio della Scuola nella composizione qualificata di cui all'art. 6, comma 5.

2. Il controllo del Ministero è esercitato nelle forme di cui all'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 21.

1. Il laboratorio interdisciplinare di scienze naturali ed umanistiche istituito con legge 29 gennaio 1986, n. 26, è l'ambito di sperimentazione dei nuovi campi di interesse della Scuola ed è centro di gestione al quale è attribuita autonomia finanziaria, amministrativa e di bilancio.

2. Altri centri di gestione potranno essere costituiti con modalità indicate nel regolamento di cui all'art. 20 che ne definirà anche il grado di autonomia.

Art. 22.

1. I regolamenti di attuazione del presente statuto sono emanati dal direttore su conforme deliberazione del consiglio di amministrazione e del consiglio della Scuola.

Capo V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 23.

1. Le modifiche allo statuto sono deliberate dal consiglio della Scuola, integrato, a questi soli fini, dal direttore amministrativo con voto deliberante, sentito il consiglio di amministrazione, e sono emanate con decreto del direttore nell'osservanza delle disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. Con le stesse modalità potrà essere adottata una diversa organizzazione del laboratorio interdisciplinare di scienze naturali ed umanistiche attualmente disciplinata dal decreto ministeriale 7 luglio 1989, n. 405.

3. Non costituiscono modifiche di statuto le variazioni apportate all'allegato *A*, da adottarsi comunque con decreto del direttore, su conforme deliberazione del consiglio della Scuola, sentito il consiglio di amministrazione.

Art. 24.

1. Non vi è incompatibilità fra le varie cariche elettive.

Art. 25.

1. In prima applicazione il regolamento elettorale per la nomina delle componenti elettive degli organi previsti dal presente statuto è emanato dal direttore in carica su conforme deliberazione del collegio definito con decreto ministeriale 9 luglio 1990.

Art. 26.

1. Il presente statuto entra in vigore dalla data del decreto direttoriale emanato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. I mandati del direttore, del consiglio direttivo, del consiglio della Scuola e del collegio dei revisori, in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, sono prorogati fino alla costituzione dei nuovi organi e comunque non oltre un anno dalla data del decreto di emanazione del presente statuto.

ALLEGATO A

SETTORI DELLA SISSA E LORO ATTIVITÀ

Analisi funzionale e applicazioni.

Analisi non lineare; Equazioni differenziali e applicazioni; Geometria differenziale; Geometria algebrica; Analisi complessa.

Astrofisica.

Astronomia; Astrofisica; Fisica della gravitazione; Relatività generale; Cosmologia.

Biofisica.

Neuroscienze. Neurofisiologia. neurofarmacologia e biologia molecolare. Modelli di sistemi neuronali. In collaborazione con l'ICGEB realizza anche un Ph. D. in genetica molecolare e biotecnologie.

Fisica matematica.

Sistemi dinamici; Operatori di Schroedinger; Teoria dei campi; Metodi geometrici in fisica.

Particelle elementari.

Teoria quantistica dei campi; Teorie unificate di tutte le interazioni fondamentali e fenomenologia delle particelle elementari; Fenomeni critici; Meccanica statistica; Sistemi complessi.

Teoria degli stati condensati.

Teorie classiche e quantistiche dei solidi, dei liquidi e delle superfici; Struttura elettronica dei solidi; Teoria dei molti corpi e delle transizioni di fase in sistemi condensati.

92A3593

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

CIRCOLARE 9 luglio 1992, n. 21.

Sentenza della Corte di giustizia della CEE 10 dicembre 1991. Disciplina del lavoro nei porti.

Alle direzioni marittime
Alle capitanerie di porto
Agli uffici circondariali marittimi
Agli uffici locali marittimi
Agli uffici del lavoro portuale
Al Consorzio autonomo del porto di Genova
Al Provveditorato al porto di Venezia
Al Consorzio autonomo del porto di Napoli
Al Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia
All'Ente autonomo del porto di Palermo
All'Ente autonomo del porto di Trieste
All'Ente autonomo del porto di Savona

Come è noto, a seguito dell'ordinanza emessa in data 6 aprile 1990 dal tribunale di Genova, la Corte di giustizia della Comunità Europea è stata chiamata, a pronunciarsi, ai sensi dell'art. 177 del trattato CEE, sull'interpretazione degli articoli 7, 30, 85, 86 e 90 del trattato.

Con sentenza emessa in data 10 dicembre 1991 la Corte ha ritenuto che «il combinato disposto dell'art. 90 n. 1 e degli articoli 30, 48 e 86 del trattato CEE osta alla normativa di uno Stato membro che conferisca ad un'impresa stabilita in questo Stato il diritto esclusivo dell'esercizio delle operazioni portuali e le imponga di servizi, per l'esecuzione di dette operazioni, di una compagnia portuale composta esclusivamente di maestranze nazionali».

«Il combinato disposto degli articoli 30, 48 e 86, e dell'art. 90 del trattato attribuisce ai singoli dei diritti che i giudici nazionali devono tutelare».

La Corte ha evidenziato, altresì, che l'interesse economico generale legato alle operazioni portuali non ha un carattere specifico rispetto a quello di altre attività della vita economica e pertanto «un'impresa o compagnia portuale che si trovi nella situazione descritta nella prima questione» non può essere considerata incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale ai sensi dell'art. 90, n. 2 del trattato.

La richiamata pronuncia ha posto a questo Ministero il problema della portata e dell'efficacia della sentenza stessa nel nostro ordinamento ed in particolare degli obblighi di adempimento ad essa connessi.

In considerazione della complessità del tema affrontato dalla Corte di giustizia questo Ministero ha ritenuto opportuno indire una serie di riunioni con le parti sociali per superare gli ostacoli frapposti ad un percorso comune nell'ambito delle linee tracciate dall'organo giurisdizionale comunitario.

Il mancato raggiungimento di intese da parte degli operatori del settore ha implicato, ai fini di una puntuale applicazione della sentenza in oggetto, una richiesta di parere al Consiglio di Stato al fine di conoscere se questo

Ministero sia tenuto a dare immediata attuazione ai contenuti della decisione, nonché le modalità e la portata dell'intervento amministrativo.

Il Consiglio di Stato, sezione II, con parere formulato nell'adunanza del 13 maggio 1992, ha, in via pregiudiziale, riaffermato, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza costituzionale, che le sentenze interpretative della Corte di giustizia, pronunciate ai sensi e per gli effetti dell'art. 177 del trattato CEE, sono soggette alla «diretta applicazione».

La sentenza in esame, accertando una particolare situazione di contrasto tra il diritto comunitario e il diritto interno, presenta una efficacia giuridica diretta nell'ordinamento positivo, dando luogo ad una «non applicazione» delle norme interne contrastanti con il diritto comunitario.

La diretta efficacia giuridica della sentenza richiede una sostituzione delle norme interne caducate dalla decisione giurisdizionale comunitaria attraverso un rispondente ed adeguato intervento legislativo.

In attesa della riforma legislativa del settore il Consiglio di Stato considera legittima e necessaria l'attuazione amministrativa della sentenza da parte di questo Ministero, titolare delle attribuzioni esecutive delle leggi in materia, al fine di eliminare ogni situazione di contrasto della norma interna con il diritto comunitario.

In relazione, pertanto, agli effetti prodotti dalla sentenza sulle norme di diritto interno, il Consiglio di Stato ha espresso l'avviso che si è determinata l'illegittimità:

a) dell'art. 110, ultimo comma, del codice della navigazione, che delinea una situazione di monopolio in contrasto con gli articoli 30, 48, 86 e 90 n. 1 del trattato CEE;

b) dell'art. 111, ultimo comma, del codice della navigazione, che sancisce un obbligo a carico delle imprese per operazioni portuali in contrasto con gli articoli 30, 48, 86 e 90, n. 1 del trattato CEE;

c) dell'art. 152, n. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, che impone per l'iscrizione nei registri di cui all'art. 150 il possesso della cittadinanza italiana in contrasto con l'art. 48 del trattato CEE.

Il Consiglio ritiene, altresì, che la sentenza in esame riverbera i propri effetti anche sull'art. 111, primo, secondo e terzo comma, del codice della navigazione, in quanto anche il regime della concessione amministrativa per l'esercizio dell'attività imprenditoriale deve rispondere ai principi della normativa comunitaria, evitando l'insorgere, anche di fatto, di eventuali illegittime situazioni di monopolio. L'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 111 del codice della navigazione deve realizzare una pluralità di concessioni in modo da garantire il libero mercato ed un sistema di effettiva concorrenza imprenditoriale.

In tale contesto di concorrenza e di libero mercato anche le compagnie portuali potranno continuare a svolgere la propria attività nelle operazioni di carico, scarico e movimentazione delle merci, sempreché non vengano a determinarsi quelle forme di abuso ovvero di pregiudizi nei confronti degli utenti, come evidenziate nel dispositivo della sentenza.

Per l'attuazione del nuovo quadro che viene a delinearsi nel settore a seguito della pronuncia, tenute presenti le osservazione formulate dal Consiglio di Stato, si impartiscono, in via transitoria in attesa della riforma legislativa dell'ordinamento portuale, le seguenti direttive alle quali le autorità marittime in indirizzo dovranno attenersi nell'espletamento dei compiti istituzionali di disciplina e di vigilanza sulle attività in porto.

Questo Ministero si riserva, comunque, dopo un periodo di attuazione delle disposizioni appresso indicate, di emanare eventuali ulteriori direttive che possano agevolare la trasformazione del settore alla luce dei recenti indirizzi emersi in materia.

PLURALITÀ DI IMPRESE

1) *Imprese portuali.*

Le imprese, operanti in porto in forza di licenza rilasciata ai sensi dell'art. 111 del codice della navigazione o dell'art. 201 del regolamento marittimo, nell'esercizio della attività imprenditoriale alla quale sono addette, potranno esercitare il diritto di autoproduzione di cui all'art. 9 della legge n. 287/90 e servirsi del personale dipendente, iscritto nei libri paga, in base alle mansioni loro assegnate.

Nell'assunzione di nuovo personale le imprese portuali dovranno, a parità di caratteristiche tecnico-professionali, accordare precedenza ai soci ed agli addetti delle compagnie e gruppi portuali, nonché ai dipendenti degli enti portuali, riconoscendo loro il trattamento economico-normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato alle imprese richiedenti.

Le domande di assunzione del predetto personale dovranno essere rivolte dall'impresa concessionaria all'autorità marittima o all'ente portuale, ove istituito, che entro 20 giorni dovrà comunicare al richiedente se vi è o meno disponibilità.

Nei casi di mancata assunzione il personale sopraindicato potrà essere utilizzato dalle imprese attraverso l'istituto della mobilità temporanea o del distacco mensile.

Qualora il personale di cui trattasi non sia disponibile ad instaurare un rapporto di lavoro nelle due ipotesi sopra delineate, l'impresa potrà assumere il personale richiesto attraverso gli uffici di collocamento secondo le procedure in vigore, dando precedenza agli iscritti nelle liste di mobilità dei settori in crisi di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223.

È, comunque, necessario che il personale da avviare nell'espletamento delle operazioni di imbarco, sbarco e movimentazione della merce debba dare idonea garanzia e possedere una adeguata capacità professionale ai fini della sicurezza del lavoro in porto e della navigazione.

Allo scopo di assicurare l'ordinato esercizio delle operazioni portuali ed evitare la presenza in porto di imprese e personale non strettamente necessari, l'autorità marittima o l'ente portuale, ove istituito, dovrà effettuare una attenta ricognizione delle imprese operanti nel settore, sentito il consiglio del lavoro portuale e avvalendosi, altresì, del parere dell'apposito organo consultivo paritetico di cui al successivo punto 4.

Le imprese portuali, comprese le compagnie imprese, che, a seguito della ricognizione non risultino in possesso dei requisiti indicati al punto 2), dovranno alla data di scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 1992 adeguare le strutture organizzative ed operative alle condizioni richieste.

L'eventuale inosservanza darà luogo alla sospensione o revoca della licenza.

L'atto di sospensione o di revoca dovrà, comunque, essere motivato con la specifica indicazione delle ragioni di diritto e di fatto alla base della decisione, in rapporto ai dati emersi dalla ricognizione e dalla conseguente istruttoria.

2) *Rilascio di nuove licenze per l'esercizio di impresa.*

L'autorità marittima competente, nel rilasciare — qualora le condizioni dei traffici giustifichino la presenza di una o più imprese — le licenze di cui agli articoli 111 del codice della navigazione e 201 del regolamento marittimo, dovrà attenersi alle disposizioni contenute negli articoli 196 e seguenti del regolamento marittimo, accertando, a tali fini, la sussistenza nelle imprese richiedenti dei seguenti requisiti:

a) possesso di capacità tecnico-organizzativa adeguata al volume ed alla tipologia delle operazioni portuali da svolgere;

b) possesso di capacità finanziaria e di capitale adeguato alla attività da espletare;

c) possesso di un organico di lavoratori alle dirette dipendenze dimensionato sia numericamente che professionalmente alle esigenze indicate nel programma operativo formulato dall'impresa e tale da coprire di norma la metà del fabbisogno stabile di personale.

L'autorità marittima o l'ente portuale, laddove istituito, sentito l'organo consultivo di cui al punto 4), potrà assumere una diversa determinazione in ordine all'organico sulla base della struttura tecnico-organizzativa delle imprese richiedenti e della tipologia del traffico.

All'inizio dell'attività, che deve avvenire entro sessanta giorni dal rilascio della concessione, l'impresa dovrà dimostrare di essere in possesso dell'organico di lavoratori indicati nel programma operativo.

Per le ulteriori assunzioni l'impresa dovrà attenersi a quanto previsto dal precedente punto 1);

d) gestione separata delle attività di impresa portuale rispetto ad altre eventuali attività collaterali facenti parte del ciclo trasportistico, redigendo apposite relazioni contabili sia al fine di evitare di svolgere concorrenza sleale nei confronti degli altri operatori dei vari settori del ciclo stesso sia per verificare gli specifici investimenti operati nel settore rilevanti ai fini dell'esercizio dell'attività portuale.

Ai fini del rilascio delle licenze di cui sopra non sono ammesse forme di collaborazione contrattuali o istituzionali tra imprese finalizzate ad eludere la sussistenza dei requisiti sopra indicati.

Alla scadenza della concessione e comunque con cadenza annuale l'autorità marittima è tenuta a verificare la realizzazione delle condizioni previste nel programma operativo procedendo, in caso di ingiustificata mancata realizzazione, alla sospensione o revoca della concesione.

I provvedimenti di sospensione e di revoca, come quelli concessorii o di diniego, devono essere debitamente motivati, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'autorità amministrativa in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

È opportuno evidenziare la necessità di garantire una pluralità di imprese nell'ambito dei criteri indicati nell'art. 111, comma 2, del codice della navigazione. In particolare l'autorità marittima competente è tenuta a valutare il dato economico del rapporto tra numero di imprese ed esigenze del traffico portuale, e il dato giuridico dell'esigenza di attuare i principi desunti dalla normativa comunitaria del libero mercato e dell'ampia concorrenza.

Alle imprese, comprese le compagnie-imprese, che intendano svolgere attività nell'ambito dei criteri sopra indicati in un'area demaniale con proprie attrezzature, con sistemi integrati e con controllo dell'intero ciclo operativo, potranno essere dati in concessione — nei limiti ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge — le aree, le banchine e gli impianti portuali disponibili.

Anche nel rilascio di tali concessioni l'autorità marittima dovrà garantire, ove possibile, la presenza di una pluralità di imprese per lo stesso settore di traffici e comunque assicurare nell'ambito portuale spazi riservati agli altri operatori non titolari di concessioni demaniali.

I relativi provvedimenti di concessione dovranno essere congruamente motivati e dovranno armonizzare una pluralità di concessioni sulla base delle esigenze del mercato, garantendo la *par condicio* tra le imprese.

3) *Trasformazione delle compagnie in imprese.*

Le compagnie ed i gruppi portuali dovranno, entro la fine del corrente anno, avendo i requisiti specificati al punto 2), trasformarsi in imprese secondo i tipi societari previsti dal codice civile, mantenendo comunque la stessa denominazione, accompagnata dalla indicazione del tipo di società assunto.

Il nuovo soggetto giuridico, che subentra alla compagnia portuale a tutti gli effetti nei rapporti patrimoniali attivi e passivi, svolgerà attività di impresa in regime di concorrenza con gli altri organismi operanti in porto.

I lavoratori portuali, entrati a far parte unitamente agli addetti nella nuova forma societaria assunta dalla compagnia portuale, rimangono iscritti nei registri di cui all'art. 150 del regolamento marittimo sottostando così, in forza della permanenza nei predetti registri, alla normativa prevista per detta categoria.

Qualora tale trasformazione non avvenga *in toto* per l'esubero di personale ovvero non sia possibile per mancanza dei requisiti richiesti, la compagnia potrà soltanto garantire l'avviamento di manodopera secondo le richieste avanzate dalle imprese interessate in relazione alle esigenze organizzative ed operative delle imprese stesse.

In tale veste la compagnia non potrà assumere altro personale.

Ove la compagnia si trasformi solo in parte in impresa, la gestione amministrativa dei lavoratori non entrati a far parte del nuovo organismo sarà comunque affidata alla compagnia impresa.

Per una migliore organizzazione operativa del settore si pone essenziale pervenire in tempi brevissimi alla soppressione delle piccole compagnie con limitata attività procedendo, secondo la normativa vigente, alla fusione di compagnie viciniori onde costituire nel porto di maggior traffico un organismo in grado di svolgere una funzione imprenditoriale di rilievo.

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

4) *Costi portuali - Commissione paritetica - Vigilanza.*

Ferme restando le disposizioni previste dal codice della navigazione e dal regolamento marittimo in ordine alla determinazione delle tariffe per le prestazioni rese dalle imprese portuali e per quanto concerne la vigilanza sull'organizzazione del lavoro, viene istituita in ciascun porto una commissione paritetica tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e le associazioni nazionali imprenditoriali aderenti al comitato di coordinamento dell'utenza nazionale, presieduta dall'autorità marittima.

Detta commissione, oltre a svolgere compiti consultivi ai fini del rilascio e della verifica delle licenze di impresa di cui ai precedenti punti 1) e 2), avrà funzioni di programmazione in ordine alla organizzazione del lavoro in porto, alla mobilità dei lavoratori ed in particolare all'economico ed efficiente espletamento di detta attività.

Sarà cura dell'autorità marittima interessata procedere con la massima sollecitudine alla costituzione di detti organismi, la cui composizione ed il cui funzionamento saranno sottoposti all'esame di questo Ministero per la relativa approvazione.

Le risultanze delle determinazioni assunte dai predetti organismi in sede locale, sottoposte al vaglio di questo Ministero, saranno esaminate e valutate, alla luce della vigente normativa in materia e del diritto comunitario, al fine di attuare su scala nazionale, nell'ambito delle diverse esigenze, indirizzi uniformi di programmazione e di organizzazione e costi del lavoro portuale.

L'autorità marittima, a seguito della riduzione degli esuberi per effetto dei pensionamenti anticipati ed in relazione alla prospettata trasformazione delle compagnie nei termini sopraindicati, sentito il consiglio del lavoro portuale, dovrà procedere ad una immediata revisione delle tariffe in funzione dei servizi ai quali i lavoratori potranno essere chiamati.

Le nuove tariffe, che dovranno essere successivamente sottoposte all'esame della commissione paritetica, non appena costituita, dovranno essere trasmesse immediatamente a questo Ministero.

La revisione dovrà articolarsi interamente sul costo industriale ed entro limiti quanto mai contenuti, onde evitare l'insorgere dei fenomeni evidenziati nella sentenza e nel contempo avviare il processo di allineamento dei costi portuali nazionali a quelli dei porti europei.

Al fine di agevolare l'azione di vigilanza sul personale operante in porto, ai lavoratori dipendenti di tutte le imprese portuali, ed ai lavoratori delle compagnie, l'autorità marittima ovvero l'ente portuale, ove istituito, rilasceranno un apposito tesserino di riconoscimento per l'accesso in porto e per l'espletamento della loro attività lavorativa.

I predetti lavoratori sono infatti sottoposti al controllo ed al potere disciplinare dell'autorità secondo quanto stabilito dal codice della navigazione e dal regolamento marittimo.

Ciò premesso si invitano le autorità marittime a dare immediata attuazione alle direttive in rassegna ed a disporre una rigorosa e costante vigilanza sulle attività in porto onde evitare ogni possibile infrazione alle norme sull'avviamento al lavoro e sulla sicurezza dei lavoratori e della navigazione.

Il Ministro: TESINI

92A3594

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 20 luglio 1992, n. 28.

Chiarimenti relativi all'applicazione del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 51, concernente attuazione delle direttive n. 85/73/CEE e n. 88/409/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari sulle carni e delle carni di volatili da cortile.

Presidenti regioni

Presidenti province autonome di Trento e Bolzano

Assessori sanità regioni

e. p.c.:

Commissari Governo presso le regioni

Ministero del tesoro - Gabinetto

Ministero dell'industria - D.G. produzione - D.G. commercio

Istituto superiore di sanità - Laboratorio alimenti

Comando carabinieri NAS

Istituti zooprofilattici sperimentali

Direzione generale igiene degli alimenti e nutrizione

Confagricoltura

Coldiretti

Confcoltivatori

Confindustria - Federalimentari

Confcommercio

Coop nazionale

U.N.I.C.E.B.

ANCLI

C.I.M.

Ass.I.Ca.

Lega delle cooperative mutue (Anca Lega)

Assocarni

Federazione nazionale macellai

U.N.A.

Si.Ve.M.P

PREMESSA

Il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 51 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 1992) attua le direttive comunitarie n. 85/73/CEE e n. 88/409/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile. Con tali direttive il Consiglio delle Comunità europee ha inteso armonizzare il costo delle ispezioni e dei controlli sanitari sulle carni fresche all'interno della Comunità al fine di garantire ai consumatori condizioni uniformi di protezione sanitaria nonché di evitare disparità che possano ripercuotersi negativamente sulle condizioni di concorrenza al commercio delle carni.

I principi generali contenuti nelle direttive e nel decreto legislativo, principi peraltro completamente diversi da quelli da cui originavano i tariffari nazionali e regionali per prestazioni di igiene pubblica veterinaria, sono due:

a) il contributo non è correlato alla singola prestazione veterinaria;

b) il contributo totale riscosso alla pubblica amministrazione non deve essere superiore al costo effettivo del servizio di ispezione e di vigilanza.

Per dissipare alcune interpretazioni erronee è necessario chiarire che il decreto legislativo modifica la legislazione vigente in materia di vigilanza sanitaria sulla produzione delle carni, il regio decreto n. 3298 del 1928, limitatamente alle norme relative all'ispezione sanitaria *ante* e *post-mortem*, all'igiene della macellazione e del sezionamento, al controllo sanitario delle carni in pezzi e delle carni immagazzinate e all'abrogazione della controvisita. Se il legislatore avesse inteso estendere alle carni fresche bovine, suine, ovi-caprine ed equine prodotte in Italia per essere ivi commercializzate altre norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, diverse da quelle elencate nell'art. 2 del decreto legislativo, lo avrebbe fatto in modo palese come per le citate norme relative all'ispezione sanitaria *ante* e *post-mortem*, ecc.

Prima di passare ad un esame puntuale dell'articolato del decreto legislativo in oggetto al fine di fornire chiarimenti ed indirizzi operativi occorre premettere ancora che il decreto legislativo non tiene conto, né poteva, essendo stato approvato in prima seduta dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 26 luglio 1991, delle direttive del Consiglio della Comunità economica europea n. 91/497/CEE e n. 91/498/CEE adottate il 29 luglio 1991.

Esame articolato

L'art. 1 individua le specie animali e relative carni oggetto del decreto. L'obbligo del pagamento del contributo previsto dall'art. 3 si applica a tutte le operazioni di macellazione, sezionamento e magazzinaggio (deposito frigorifero) relative a carni fresche (refrigerate o congelate) di animali delle specie bovina, compresi i bufali, suina, ovina, caprina, equina (cavalli, asini, muli) nonché dei seguenti volatili da cortile: polli (galli, galline ecc.), tacchini, faraone, anatre ed oche. Con il termine di sezionamento si devono intendere tutte le operazioni volte alla riduzione in pezzi delle carcasse, mezzene o quarti ivi comprese quindi le operazioni di sminuzzamento in frammenti delle carni contemplate dal decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 227. Il regime di applicazione della norma è unico, cosa del resto molto chiaramente indicata all'art. 6, indipendentemente dal fatto che le operazioni avvengano in impianti riconosciuti idonei per gli scambi intracomunitari di carni oppure in impianti abilitati solo per il mercato nazionale o locale.

Restano escluse dall'applicazione del decreto legislativo le operazioni di macellazione, sezionamento e magazzinaggio relative a carni di coniglio, di selvaggina allevata, di piccioni, quaglie, ecc.

L'art. 2, comma 1, estende a tutta la produzione nazionale di carni fresche di animali delle specie bovina, compresi i bufali, suina, ovina, caprina ed equina le disposizioni previste per gli scambi intracomunitari dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, relative a:

visita sanitaria *ante-mortem* (cap. V);

igiene della macellazione e del sezionamento (cap. VI);

ispezione sanitaria *post-mortem* (cap. VII);

norme relative alle carni destinate al sezionamento (cap. VIII);

controllo sanitario delle carni in pezzi e delle carni immagazzinate (cap. IX).

Le disposizioni relative all'ispezione *post-mortem* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1969, n. 1311, risultano pertanto modificate con una riduzione del numero degli atti ispettivi obbligatori. Ad esempio l'incisione di alcuni linfonodi (periportali, gastrici, meseraici, ecc.) e le incisioni di lingua e masseteri per la ricerca dei cisticerchi perdono il carattere di obbligatorietà.

Tra le novità normative più significative introdotte da questo articolo, preannunciato già con la circolare ministeriale 3 novembre 1989, n. 27, deve essere segnalato:

la particolare attenzione da porre, sempre durante l'ispezione *ante-mortem*, a qualsiasi segno dal quale risulti che all'animale siano stati somministrati prodotti farmacologicamente attivi o qualsiasi altra sostanza che ne renda le carni nocive per la salute umana;

l'obbligo di identificare durante la macellazione gli organi asportati in modo da consentire il riconoscimento della loro appartenenza alla carcassa;

l'obbligo di un registro per memorizzare i risultati delle analisi eventualmente effettuate sia negli impianti di sezionamento sia negli impianti di deposito carni.

Il secondo comma dell'art. 2 esclude dall'applicazione delle norme di cui al primo comma le operazioni di magazzinaggio e di sezionamento realizzate in piccole quantità nei locali di vendita al consumatore finale.

Si devono intendere esclusi dall'obbligo di applicazione del primo comma i locali di sezionamento e le celle frigorifere degli spacci di vendita delle carni, siano essi macellerie o supermercati, alla condizione, beninteso, che tali locali siano annessi allo spaccio di vendita. L'esclusione non è estensibile pertanto ai centri di distribuzione delle carni di cui sono fornite alcune catene di distribuzione alimentare né è estensibile alla vendita sulle aree di mercato pubblico.

L'art. 3 impone l'obbligo del pagamento del contributo a chiunque, persona fisica o giuridica, si avvalga di strutture, pubbliche o private, per operazioni di macellazione, sezionamento e magazzinaggio di carni fresche.

Il quarto comma prevede che nessun altro contributo o tariffa sia dovuto alle competenti autorità per le operazioni di ispezione e controllo sanitario sulla produzione e commercializzazione di carni fresche, e per il rilascio delle relative certificazioni. Mentre è apparso subito chiaro che non possono più essere percepiti diritti sanitari per il rilascio di certificazioni quali il modello uno (trasporto fuori comune di carni macellate fresche) o il certificato sanitario previsto dal cap. IV del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, relativo ai volatili da cortile trasportati dall'azienda al macello, sono sorte perplessità circa i diritti relativi alle certificazioni, ove previste, relative ai prodotti a base di carne. In proposito si deve chiarire che nulla è modificato rispetto alla situazione esistente in quanto il decreto legislativo riguarda esclusivamente le carni fresche (refrigerate o congelate).

Il combinato disposto dei commi 4 e 5 fa chiaramente intendere che non possono essere percepite tariffe o «diritti sanitari» per l'autorizzazione degli impianti di macellazione, sezionamento o deposito frigorifero. Unica eccezione, destinata a decadere anch'essa con il 31 dicembre 1992, sono le tariffe da pagarsi al Ministero della sanità ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 14 febbraio 1991.

L'art. 4, comma primo, fissa il contributo da pagare conformemente a quanto impone la direttiva comunitaria.

Il contributo è fissato per ogni capo macellato. Laddove è previsto un diverso livello di contribuzione in rapporto al peso dell'animale (ovi-caprini, volatili da cortile), tale peso è riferito alla carcassa.

Il comma secondo precisa che il livello forfettario per le spese amministrative, compreso nel contributo di cui al comma primo, è fissato a 0,725 ECU per tonnellata di carne prodotta. Il relativo importo può essere portato a detrazione se il soggetto debitore è la persona fisica o giuridica che gestisce lo stabilimento ed assume a proprio carico le spese amministrative.

Va chiarito che le spese amministrative di cui si può far carico il macellatore sono in riferimento alle ispezioni sanitarie ed in particolare, quindi, al funzionamento dell'ufficio veterinario che, almeno nel caso dei macelli

CEE, deve essere situato nei locali stessi del macello. Si può trattare quindi di spese relative ai servizi connessi a tale ufficio quali telefono, luce, cartoleria, ecc.

La detrazione di 0,725 ECU per tonnellata va effettuata sul contributo di cui al comma primo è non sul contributo eventualmente ridotto ai sensi dell'art. 6.

È inoltre opportuno ricordare che, ai sensi della legge 29 dicembre 1990, n. 428, le prestazioni in argomento, in quanto svolte dalle unità sanitarie locali nell'ambito di finalità generali di tutela della salute pubblica, esulano dal campo di applicazione dell'I.V.A.

L'art. 5 disciplina il contributo da pagare per le spese dei controlli e delle ispezioni sanitarie connessi alle operazioni di sezionamento. Tale contributo è fissato in 3 ECU per tonnellata di carni non disossate, ossa comprese, destinate al sezionamento. Il calcolo del contributo da pagare deve essere fatto sulla base del quantitativo di carne che entra nell'impianto. Il contributo viene dimezzato quando le operazioni di sezionamento sono effettuate nello stesso stabilimento da cui provengono le carni.

Da parte di taluno si è inteso che il contributo per il sezionamento debba essere pagato solo laddove si proceda al sezionamento di carni con osso e non dove vengano introdotte, per successive lavorazioni, carni già disossate. A prescindere dal fatto che quest'ultima eventualità appare poco frequente, pare evidente che il legislatore nazionale, come del resto già fece il legislatore comunitario nella relativa direttiva, abbia fatto riferimento alle carni «non disossate» non per escludere le carni disossate dall'obbligo del contributo, ma per indicare in modo inequivocabile che il calcolo del contributo deve essere fatto sulla materia prima introdotta per il sezionamento e non sul prodotto finale in uscita dallo stabilimento. D'altra parte rientra nello spirito del decreto e della norma comunitaria che si debba pagare per la prestazione di un servizio di controllo sanitario il quale è obbligatorio sia nel caso del sezionamento di carni in osso sia nel caso di sezionamento, porzionatura o macinatura di carni già disossate. Resta inteso che non sono da considerarsi operazioni di sezionamento ai fini del presente decreto legislativo quelle che avvengono in un laboratorio di lavorazioni carni ai fini della produzione di prodotti a base di carne.

L'art. 6 stabilisce le variazioni applicabili ai contributi indicati agli articoli 4 e 5.

Vengono definite quattro fasce di contribuzione di cui due con riduzione rispetto ai livelli di riferimento, una senza variazioni ed una con maggiorazione.

Le due fasce di contribuzione con riduzioni rispettivamente del 40% e del 20% possono essere applicate solo ai macelli e laboratori di sezionamento riconosciuti idonei per gli scambi intracomunitari di carni e quindi in possesso del riconoscimento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312 o dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503 oppure dal decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 227.

L'inquadramento di un macello o di un laboratorio di sezionamento nella prima fascia di riduzione (40% in meno) o nella seconda (20% in meno), in assenza di specifiche disposizioni a carattere regionale, deve essere fatto, su istanza dell'interessato, a giudizio del servizio veterinario della U.S.L. nel cui territorio opera la struttura considerata il quale deve effettuare la valutazione sulla base dei parametri elencati alla lettera *a)* dell'articolo in argomento. Tale inquadramento resta ovviamente valido fino a quando permangano i parametri che lo hanno determinato.

Per quanto riguarda le altre due fasce di contribuzione, è necessario ricordare quanto detto nella premessa alla presente circolare sottolineando che la lettera *c)* dell'art. 6 nasce, in certa misura, superata dalla più recente normativa comunitaria che esclude la possibilità di macellare con sistema «a posto fisso». Poiché ai sensi dell'art. 4 della direttiva 91/497 gli impianti di macellazione a ridotta capacità operativa potranno proseguire la loro attività oltre il 1° gennaio 1993 ai fini di una commercializzazione delle carni limitata al mercato locale solo se in possesso dei requisiti elencati nell'allegato II alla stessa direttiva, a partire da qualle data, o comunque dalla data di recepimento di tale direttiva nella normativa nazionale, non dovranno più sussistere impianti di macellazione che possano ricadere nella maggiorazione del 40% prevista dalla lettera *c)* dell'art. 6.

La tariffa di contribuzione senza variazioni deve essere applicata negli impianti di macellazione e sezionamento in deroga transitoria e limitata e in tutti gli impianti di cui all'art. 4 della sopracitata direttiva 91/497/CEE.

Si coglie l'occasione per comunicare che le carni prodotte in questi ultimi impianti potranno essere commercializzate esclusivamente all'interno del territorio della U.S.L. in cui essi sono situati e nelle UU.SS.LL. contermini.

L'art. 7 stabilisce la contribuzione da pagare nei depositi frigoriferi ubicati al di fuori dei macelli e dei laboratori di sezionamento.

Si tratta di uno degli articoli più controversi del decreto sul quale è di fondamentale importanza fare chiarezza.

L'esclusione del pagamento del contributo per le carni depositate nei magazzini frigoriferi facenti parte di impianti di macellazione, di sezionamento o, per analogia, di laboratori lavorazione carni, appare del tutto giustificata dal fatto che il controllo sulle carni depositate in tali magazzini frigoriferi non comporta rilevante impegno aggiuntivo per il veterinario che già svolge un'attività ispettiva nell'impianto.

Nel caso di depositi frigoriferi ubicati al di fuori dei macelli e dei laboratori di sezionamento, il contributo è stabilito in 1 ECU per tonnellata di carne e deve essere comunque non inferiore a 10 ECU per partita. Tale contributo costituisce compenso per la U.S.L. per l'azione di controllo che il servizio veterinario è tenuto ad effettuare su ogni partita di carne che entra nel deposito frigorifero, all'atto della sua introduzione.

L'art. 9 prevede che il Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro stabilisca, con apposito decreto, le modalità di determinazione e di versamento del contributo.

Il decreto ministeriale del 18 giugno 1992, pubblicato contemporaneamente alla presente circolare, stabilisce il modello di bolletta da compilarsi da parte del veterinario ufficiale per determinare l'ammontare del contributo di cui all'art. 3 e fornisce le idonee avvertenze per la sua compilazione. È opportuno precisare che per veterinario ufficiale si deve intendere il veterinario, dipendente della U.S.L., incaricato del servizio di ispezione e controllo sulle carni.

Ai sensi di detto decreto la persona fisica o giuridica che si avvale di strutture pubbliche o private per operazioni di macellazione, sezionamento e magazzinaggio delle carni fresche deve versare il contributo determinato dal veterinario ufficiale su un conto corrente postale intestato alla unità sanitaria locale competente per territorio al momento dell'effettuazione delle operazioni di controllo e di ispezione. È tuttavia consentito, a chi si avvalga di tali operazioni in via continuativa, di effettuare un versamento anticipato pari all'entità del contributo relativo alle prestazioni ritenute presumibili in un determinato periodo. In tale caso l'operatore ne deve dare informazione all'unità sanitaria locale competente per territorio.

La bolletta deve essere redatta in quattro copie ciascuna di diverso colore destinate la prima al fruitore, la seconda al titolare del macello o laboratorio di sezionamento o deposito frigorifero per l'annotazione dei dati sul registro, la terza alla U.S.L. per il riscontro dei contributi versati e la quarta al veterinario ufficiale che la deve conservare per almeno cinque anni.

È ovvio che la prima e la seconda copia possono coincidere se il fruitore della prestazione e il titolare dell'impianto sono la stessa persona. Laddove si dice, nelle avvertenze alla compilazione della bolletta, che la quarta copia deve essere conservata per cinque anni dal veterinario ufficiale si deve intendere non la persona fisica che ha rilasciato la bolletta, ma l'ufficio veterinario da cui lo stesso dipende.

Il registro di carico e scarico di cui al quarto comma può coincidere con il registro fiscale dello stabilimento.

L'art. 10 prevede che il Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero del tesoro, verifichi annualmente, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che il contributo totale riscosso ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7 non sia superiore al costo effettivo globale delle ispezioni e dei controlli sanitari. Sulla base di tale verifica annuale potranno essere rideterminati, ove necessario, le variazioni di cui all'art. 6, i contributi di cui all'art. 4 e all'art. 7, nonché le quote di ripartizione destinate al Ministero della sanità (2%) ed agli istituti zooprofilattici sperimentali (8%) per l'azione di programmazione e di controllo circa la presenza dei residui nelle carni.

È oppportuno sottolineare come la verifica annuale intesa a constatare che il contributo totale riscosso non sia superiore al costo effettivo globale delle ispezioni e dei controlli sanitari debba riguardare tutto il territorio nazionale e non singole unità amministrative, o, più limitatamente ancora, singoli impianti. La direttiva CEE impone infatti che non ci sia questo superamento relativamente alla globalità dei controlli effettuati in un Paese membro. D'altra parte ciò risulta chiaro anche nel decreto legislativo laddove si affida tale verifica agli organi centrali, Ministeri della sanità e del tesoro, sentite la regioni e le province autonome.

L'art. 11 abroga l'obbligo del controllo da parte del servizio veterinario sulle carni congelate e fresche provenienti da fuori comune (o U.S.L. ai sensi del parere del Consiglio di Stato n. 400/87).

Rimangono invece in vigore le prescrizioni dell'art. 40 relative alle lettere *a)* (obbligo che la carne sia marcata con il bollo del comune o U.S.L. o stabilimento di origine) e *b)* (obbligo che la carne sia accompagnata dal previsto certificato sanitario attestante la provenienza da animali riconosciuti sani e regolarmente macellati) per le quali tuttavia non può essere fatta pagare alcun tipo di prestazione. Relativamente al bollo sanitario è opportuno chiarire che le carni prodotte ai sensi del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 312/1992 possono liberamente circolare sul territorio nazionale senza dover subire ulteriori bollature sanitarie.

Il certificato di scorta alle carni fresche (refrigerate o congelate) provenienti da altri Paesi (CEE o terzi) oppure provenienti dal territorio nazionale deve scortare le carni fino alla destinazione finale. Quando ci siano dei frazionamenti della partita, come avviene nel caso del passaggio delle carni in depositi frigoriferi che fungono da centri di smistamento, il certificato sanitario deve essere riprodotto, a cura del servizio veterinario, in tante copie fotostatiche, vidimate dal servizio stesso, quante sono le partite di carne che fuoriescono dal centro di smistamento e deve accompagnare il documento commerciale.

p. *Il Ministro:* AZZOLINI

92A3584

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente la formazione del Governo

Il presidente della Repubblica, con decreto in data 29 luglio 1992, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha accettato le dimissioni rassegnate dall'on dott. Vincenzo Scotti, deputato al Parlamento, dalla carica di Ministro degli affari esteri ed ha incaricato l'on. prof. Giuliano Amato, deputato al Parlamento, Presidente del Consiglio dei Ministri, di reggere *ad interim* il medesimo Dicastero.

92A3622

Autorizzazione alla Società italiana autori ed editori ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1992, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1992, registro n. 13 Presidenza, foglio n. 146, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) è stata autorizzata ad acquistare come da atto in data 3 giugno 1988 del dott. Jean Pierre Farhat, notaio in Bergamo, repertorio n. 36457, al prezzo di L. 240.000.000, un immobile sito in Bergamo, via Taramelli n. 50, individuato nel nuovo catasto edilizio urbano del comune di Bergamo in ditta dell'assicurazione Alleanza, alla partita 18256 foglio 27, mappale 4990, subalterno 24, rendita catastale L. 5360, categoria A/10.

92A3595

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferimento di diploma «Al merito della redenzione sociale»

Con decreto ministeriale 14 maggio 1992 è stato conferito al signor Pietro Paludi il diploma di terzo grado «Al merito della redenzione sociale» con consegna di medaglia di bronzo di cui lo stesso avrà facoltà di fregiarsi.

92A3610

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione del versamento delle entrate ai titolari del servizio di riscossione delle province di Verona, Matera e Perugia.

Con decreto ministeriale n. 1/6708 del 24 giugno 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Verona è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di giugno 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.879.758.300, pari al 70% dell'importo di L. 2.685.369.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 2.686.344.897 iscritto a nome dei contribuenti Bertani Carrozzeria S.r.l. e Ferrari Giuliano.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Verona darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/6562 del 24 giugno 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Matera è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di giugno 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 6.548.694.050, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 6.555.109.389 iscritto a nome dei contribuenti D'Amato Nino e Donadio Vincenzo.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Matera darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/6591 del 24 giugno 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Perugia è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di giugno 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 142.909.000, pari al 50% dell'importo richiesto di L. 285.818.000, corrispondente al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 286.995.236 iscritto a nome del contribuente Carboni Paolo.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Perugia darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente

92A3596

MINISTERO DELLA SANITÀ

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente della Lega italiana per la lotta contro i tumori

Con decreto ministeriale 15 luglio 1992 l'indennità di carica spettante al presidente della Lega italiana per la lotta contro i tumori, a decorrere dal 31 gennaio 1991, è determinato come segue:

compenso annuo lordo per l'attività svolta rapportato al trattamento economico iniziale spettante al segretario generale dell'ente (dirigente superiore dello Stato) — comprensivo della indennità integrativa speciale e della tredicesima mensilità — maggiorato del 20%;

il compenso come sopra determinato prescinde dal trattamento in concreto fruito dal segretario generale dell'Ente.

92A3613

MINISTERO DEL TESORO

N. 146

Corso dei cambi del 28 luglio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1119.100	1119,100	1119,45	1119.100	1119,100	1119.100	1119,860	1119,100	1119.100	1119.100
E.C.U.	1544 -	1544	1544,50	1544 -	1544 —	1544 -	1543.780	1544 —	1544 - -	1544
Marco tedesco	757,100	757,100	757.50	757,100	757.100	757.100	757.150	757,100	757,100	757.10
Franco francese	224.120	224,120	224.55	224,120	224.120	224,120	224.110	224,120	224.120	224.12
Lira sterlina	2153.300	2153,300	2157 —	2153,300	2153.300	2153,300	2153.510	2153,300	2153.300	2153.30
Fiorino olandese	671,150	671,150	671.75	671,150	671.150	671.150	671.200	671.150	671.150	671.15
Franco belga	36.745	36,745	36,75	36.745	36,745	36,745	36,753	36,745	36,745	36.74
Peseta spagnola	11.899	11,899	11,92	11,899	11.899	11,899	11,904	11,899	11,899	11,89
Corona danese	196,700	196.700	197 —	196,700	196.700	196,700	196,710	196,700	196,700	196.70
Lira irlandese	2020 -	2020 -	2020.50	2020 -	2020	2020 -	2019,500	2020 -	2020 - -	
Dracma greca	6,156	6,156	6,15	6.156	6.156	6.156	6.158	6.156	6.156	—
Escudo portoghese	8.912	8,912	8,92	8,912	8.912	8,912	8,919	8.912	8.912	8,91
Dollaro canadese	941 —	941 —	942,50	941 -	941 -	941	941.250	941 -	941 -	941
Yen giapponese	8,763	8,763	8,74	8.763	8,763	8,763	8.761	8,763	8.763	8.76
Franco svizzero	855 -	855 -	855 - -	855 -	855 -	855 -	855.340	855	855	855
Scellino austriaco	107,515	107,515	107,40	107,515	107.515	107,515	107.520	107.515	107,515	107.51
Corona norvegese	192,480	192,480	193,05	192.480	192,480	192,480	192.550	192,480	192.480	192.48
Corona svedese	208,530	208,530	208,50	208.530	208,530	208,530	208.530	208.530	208,530	208.53
Marco finlandese	276,100	276,100	276,50	276,100	276,100	276,100	276 —	276,100	276,100	-
Dollaro australiano	831,750	831,750	833 - -	831,750	831,750	831,750	830	831,750	831,750	831,75

Media dei titoli del 28 luglio 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	56,550
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	99,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,075
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	87,400
» » » 21- 4-1987/94	86,525
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	95,225
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	95,375
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	97,725
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	98,975
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,225
» » » 12,50% 19-10-1989/95	98,975
» » » 12,50% 20-11-1989/95	98;875
» » » 12,50% 18-12-1989/95	98,600
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	98,825
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	98,200
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	97,600
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	97,650
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	96,875
» » » 12,50% 20-11-1990/96	96,325
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	97,550
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	96,200
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	95,525
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	94,600
» » » 12,50% 20- 1-1992/98	94,650
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,650
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	104 -
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	97,100
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	100,200
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	100,250
» » » TR 2,5% 1983/93	102 -
» » » Ind. 19- 8-1987/92	99,575
» » » » 1-11-1987/92	99,300
» » » » 1-12-1987/92	99,250
» » » » 1- 1-1988/93	99
» » » » 1- 2-1988/93	99,075
» » » » 1- 3-1988/93	99,100
» » » » 1- 4-1988/93	99,125

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 5-1988/93	98.900
» » » »	1- 6-1988/93	99.675
» » » »	18- 6-1986/93	98.700
» » » »	1- 7-1988/93	99,475
» » » »	17- 7-1986/93	99,075
» » » »	1- 8-1988/93	99,650
» » » »	19- 8-1986/93	98.650
» » » »	1- 9-1988/93	98,600
» » » »	18- 9-1986/93	98.675
» » » »	1-10-1988/93	98,650
» » » »	20-10-1986/93	98.675
» » » »	1-11-1988/93	99,225
» » » »	18-11-1987/93	98.475
» » » »	19-12-1986/93	97.950
» » » »	1- 1-1989/94	99.050
» » » »	1- 2-1989/94	99 —
» » » »	1- 3-1989/94	98,825
» » » »	15- 3-1989/94	98.950
» » » »	1- 4-1989/94	98.750
» » » »	1- 9-1989/94	97,825
» » » »	1-10-1987/94	98.350
» » » »	1-11-1989/94	97,425
» » » »	1- 1-1990/95	97,800
» » » »	1- 2-1985/95	96,375
» » » »	1- 3-1985/95	94.250
» » » »	1- 3-1990/95	97,100
» » » »	1- 4-1985/95	94.200
» » » »	1- 5-1985/95	94.225
» » » »	1- 5-1990/95	96.825
» » » »	1- 6-1985/95	94,775
» » » »	1- 7-1985/95	97,925
» » » »	1- 7-1990/95	97,450
» » » »	1- 8-1985/95	97,375
» » » »	1- 9-1985/95	96.300
» » » »	1- 9-1990/95	97.075
» » » »	1-10-1985/95	96.225
» » » »	1-10-1990/95	96.975
» » » »	1-11-1985/95	95.525
» » » »	1-11-1990/95	96.800
» » » »	1-12-1985/95	94,825
» » » »	1-12-1990/95	96,675
» » » »	1- 1-1986/96	94.375
» » » »	1- 1-1986/96 II	96.025
» » » »	1- 1-1991/96	97.075
» » » »	1- 2-1986/96	95,025
» » » »	1- 2-1991/96	96.675
» » » »	1- 3-1986/96	94,075
» » » »	1- 4-1986/96	94.275
» » » »	1- 5-1986/96	93,925
» » » »	1- 6-1986/96	94.925
» » » »	1- 7-1986/96	96,450
» » » »	1- 8-1986/96	96,550
» » » »	1- 9-1986/96	96,025
» » » »	1-10-1986/96	95.025
» » » »	1-11-1986/96	94,925
» » » »	1-12-1986/96	94,775
» » » »	1- 1-1987/97	93,925
» » » »	1- 2-1987/97	94,025
» » » »	18- 2-1987/97	93,550
» » » »	1- 3-1987/97	93,725
» » » »	1- 4-1987/97	93.325
» » » »	1- 5-1987/97	93.725
» » » »	1- 6-1987/97	95,275
» » » »	1- 7-1987/97	95,625
» » » »	1- 8-1987/97	96.825
» » » »	1- 9-1987/97	96,775
» » » »	1- 3-1991/98	96,025
» » » »	1- 4-1991/98	96.025
» » » »	1- 5-1991/98	95.750
» » » »	1- 6-1991/98	95,325
» » » »	1- 7-1991/98	95.725
» » » »	1- 8-1991/98	95,275
» » » »	1- 9-1991/98	95.550
» » » »	1-10-1991/98	95.525
» » » »	1-11-1991/98	95.525
» » » »	1-12-1991/98	95,225

Buoni Tesoro Pol.	11.50%	1- 8-1992	98.825
» » »	12.50%	1- 9-1992	99,500
» » »	12.50%	1-10-1992	99,250
» » »	12.50%	1- 2-1993	98,800
» » »	12.50%	1- 7-1993	98,475
» » »	12.50%	1- 8-1993	97.625
» » »	12.50%	1- 9-1993	97,300
» » »	12.50%	1-10-1993	97,075
» » »	12.50%	1-11-1993	96,600
» » »	12.50%	1-11-1993 Q	96.625
» » »	12.50%	17-11-1993	96,900
» » »	12.50%	1-12-1993	97,100
» » »	12.50%	1- 1-1989/94	97.225
» » »	12.50%	1- 1-1990/94	96,775
» » »	12.50%	1- 2-1990/94	96,425
» » »	12.50%	1- 3-1990/94	96,150
» » »	12.50%	1- 5-1990/94	96.925
» » »	12.50%	1- 6-1990/94	96.625
» » »	12.50%	1- 7-1990/94	96,025
» » »	12.50%	1- 9-1990/94	95.350
» » »	12.50%	1-11-1990/94	95.550
» » »	12.50%	1- 1-1991/96	94,750
» » »	12.50%	1- 3-1991/96	94.675
» » »	12.00%	1- 6-1991/96	92.750
» » »	12.50%	1- 9-1991/96	92.525
» » »	12.00%	1-11-1991/96	92,600
» » »	12.50%	1- 6-1990 97	94.100
» » »	12.50%	16- 6-1990/97	93.825
» » »	12.50%	1-11-1990/97	93.875
» » »	12.00%	1- 1-1992/97	92.425
» » »	12.50%	1- 1-1991/98	93.975
» » »	12.50%	19- 3-1991/98	93.425
» » »	12.00%	20- 6-1991/98	92.075
» » »	12.50%	18- 9-1991/98	91.500
» » »	12.00%	17- 1-1992/99	91.475
» » »	12.50%	1- 3-1991/2001	94.800
» » »	12.00%	1- 6-1991/2001	92.800
» » »	12.00%	1- 9-1991/2001	92.300
» » »	12.00%	1- 1-1992/2002	92.250

Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1984/92	10.50%	99.650
» » » »	22- 2-1985/93	9.60%	100,050
» » » »	15- 4-1985/93	9.75%	100.950
» » » »	22- 7-1985/93	9.00%	99.200
» » » »	25- 7-1988/93	8.75%	98,475
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96.925
» » » »	26-10-1988/93	8.65%	97,400
» » » »	22-11-1985/93	8.75%	98.025
» » » »	28-11-1988/93	8.50%	96.675
» » » »	28-12-1988/93	8.75%	97.250
» » » »	21- 2-1986/94	8.75%	98,450
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95.575
» » » »	19- 4-1989/94	9.90%	100,500
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	95,450
» » » »	26- 7-1989/94	9.65%	100.775
» » » »	30- 8-1989/94	9.65%	100.250
» » » »	26-10-1989/94	10.15%	101.250
» » » »	22-11-1989/94	10.70%	102,350
» » » »	24- 1-1990/95	11.15%	103,450
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	105.575
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	105,350
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	105.900
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	104,225
» » » »	16- 7-1991/96	11,00%	101.300

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M28072

ENTE FERROVIE DELLO STATO

Avviso agli obbligazionisti

Dal 31 luglio 1992 è pagabile presso le banche sottoindicate, la cedola n. 10 d'interesse relativa al semestre febbraio 1992/luglio 1992 del prestito obbligazionario 1987/1993, indicizzato 2 emissione, di nominali L. 1.000 miliardi, nella misura del 6,10% lordo, pari al 5,719% al netto della ritenuta fiscale del 6,25%:

Banca nazionale delle comunicazioni - Banca nazionale del lavoro - Banco di Napoli - Banco di Sicilia - Banco di Sardegna - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano - Banco di Roma - Banca commerciale italiana - Banco di Santo Spirito - Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania - Istituto bancario San Paolo di Torino - Banca popolare di Novara - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura - Cassa di risparmio delle provincie lombarde - Cassa di risparmio di Roma - Credito romagnolo - Banca Fideuram (ex Manusardi) - Banca popolare di Sondrio.

Si comunica inoltre che:

a) per le obbligazioni di istituti di credito mobiliare di cui all'art. 4, punto *A)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi lordi di maggio e giugno 1992 è risultato pari al 12,725%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti lordi corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di maggio e giugno 1992, corretto dal fattore moltiplicativo in uso per i C.C.T. di attuale emissione (l-tn/l-to), è risultato pari al 12,600%;

c) la media aritmetica risulta, pertanto, pari al 12,662% equivalente al tasso semestrale del 6.14%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0.05% per eccesso e della maggiorazione dello 0,15%, le obbligazioni frutteranno per il semestre agosto 1992/gennaio 1993, scadenza 31 gennaio 1993, cedola n. 11, un interesse lordo del 6,30% pari ad un rendimento del 5.906% al netto della ritenuta fiscale del 6.25%.

92A3597

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo concernente: «Attuazione delle operazioni di intervento nel mercato dei cereali per la campagna 1992-1993». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 157 del 6 luglio 1992).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 42, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, al punto 3, quinto rigo, dove è scritto: «frumento tenero panificabile ECU *156,66*/tonn. L. *275.949*», si legga: «frumento tenero panificabile ECU *156,95*/tonn. L. *276.460*»; successivamente, all'ottavo rigo, dove è scritto: «segale panificabile ECU *149,85*/tonn. L. *263.935*», si legga: «segale panificabile ECU *150,10*/tonn. L. *264.394*».

Al punto 5, ottavo rigo, dello stesso comunicato, riportato alla stessa pagina, medesima colonna, dove è scritto: «per quanto concerne i cereali di qualità panificabile, è necessario procedere, ...», si legga: «per quanto concerne i cereali di qualità panificabile, *secondo quanto previsto dal Reg. CEE n. 1570/77 e successive modifiche,* è necessario procedere,...».

Alla tabella *A* allegata al predetto comunicato, riportata alla pag. 43 della già citata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza della lettera «A. Tenore massimo di umidità», i valori riportati in tutte le colonne sono rettificati nel senso che dove è scritto: «*14,5%*», si legga: «*15%*».

92A3615

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.200